**Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento**

►**B**

# REGOLAMENTO (UE) 2017/1509 DEL CONSIGLIO

**del 30 agosto 2017**

**relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007**

(GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1)

Modificato da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|---|---|---|---|---|
| | | n. | pag. | data |
| ►**M1** | Regolamento (UE) 2017/1548 del Consiglio del 14 settembre 2017 | L 237 | 39 | 15.9.2017 |
| ►**M2** | Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1568 del Consiglio del 15 settembre 2017 | L 238 | 10 | 16.9.2017 |
| ►**M3** | Regolamento (UE) 2017/1836 del Consiglio del 10 ottobre 2017 | L 261 | 1 | 11.10.2017 |
| ►**M4** | Regolamento (UE) 2017/1858 del Consiglio del 16 ottobre 2017 | L 265I | 1 | 16.10.2017 |
| ►**M5** | Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1859 del Consiglio del 16 ottobre 2017 | L 265I | 5 | 16.10.2017 |
| ►**M6** | Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1897 del Consiglio del 18 ottobre 2017 | L 269 | 1 | 19.10.2017 |
| ►**M7** | Regolamento (UE) 2017/2062 del Consiglio del 13 novembre 2017 | L 295 | 4 | 14.11.2017 |
| ►**M8** | Regolamento di esecuzione (UE) 2018/12 del Consiglio dell'8 gennaio 2018 | L 4 | 1 | 9.1.2018 |
| ►**M9** | Regolamento di esecuzione (UE) 2018/53 del Consiglio del 12 gennaio 2018 | L 10 | 1 | 13.1.2018 |
| ►**M10** | Regolamento di esecuzione (UE) 2018/87 del Consiglio del 22 gennaio 2018 | L 16I | 1 | 22.1.2018 |
| ►**M11** | Regolamento (UE) 2018/285 del Consiglio del 26 febbraio 2018 | L 55 | 1 | 27.2.2018 |
| ►**M12** | Regolamento di esecuzione (UE) 2018/286 del Consiglio del 26 febbraio 2018 | L 55 | 15 | 27.2.2018 |
| ►**M13** | Regolamento di esecuzione (UE) 2018/324 del Consiglio del 5 marzo 2018 | L 63 | 1 | 6.3.2018 |

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 251 del 29.9.2017, pag. 29 (2017/1568)

►**C2** Rettifica, GU L 7 del 12.1.2018, pag. 41 (2017/1509)

►**C3** Rettifica, GU L 36 del 9.2.2018, pag. 38 (2018/12)

▼B

# REGOLAMENTO (UE) 2017/1509 DEL CONSIGLIO

**del 30 agosto 2017**

**relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007**

## CAPO I

## Definizioni

*Articolo 1*

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell'Unione;

b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

*Articolo 2*

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «succursale» di un ente finanziario o creditizio: una sede di attività che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente finanziario o creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le transazioni inerenti all'attività di ente finanziario o creditizio;

2) «servizi di intermediazione»:

   a) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo o

   b) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

3) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno derivante da un contratto o una transazione o a essi collegata,, e in particolare:

   a) una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

   b) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

▼B

c) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

d) una domanda riconvenzionale;

e) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

4) «autorità competenti»: le autorità competenti i cui siti internet sono elencati nell'allegato I;

5) «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;

6) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), comprese le sue succursali, definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17 dello stesso regolamento, situati nell'Unione, la cui sede centrale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo;

7) «rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e i loro membri» sono definiti secondo la convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e la convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 e includono anche i rappresentanti della RPDC accreditati presso le organizzazioni internazionali con sede negli Stati membri;

8) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, effettive o potenziali, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, tra cui le imbarcazioni, comprese le navi;

9) «ente finanziario»:

a) un'impresa, diversa da un ente creditizio, che svolge una o più attività elencate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureaux de change»);

([1]) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

([2]) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

▼B

b) un'impresa di assicurazione, quale definita all'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), se svolge attività di assicurazione vita contemplate da tale direttiva;

c) un'impresa di investimento, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]);

d) un organismo di investimento collettivo che commercializza le proprie quote o azioni;

e) un intermediario assicurativo, quale definito all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), quando si occupa di assicurazione vita e di altri servizi legati a investimenti, fatta eccezione per l'intermediario assicurativo collegato così come definito al punto 7) di detto articolo;

f) le succursali, situate nell'Unione, degli istituti finanziari di cui alle lettere da a) a e), la cui sede centrale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo;

10) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

11) «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

12) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

a) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

b) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

c) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

([1]) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

([2]) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

([3]) Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).

▼B

d) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;

f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione

g) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

13) «assicurazione»: un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un'altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno;

14) «servizi di investimento»: i servizi e le attività seguenti:

a) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;

b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;

c) negoziazione per conto proprio;

d) gestione del portafoglio;

e) consulenza in materia di investimenti;

f) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;

g) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;

h) qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;

15) «beneficiario del pagamento»: la persona fisica o giuridica che è destinataria finale del trasferimento di fondi;

16) «ordinante»: il soggetto detentore di un conto di pagamento che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, che dà ordine di trasferire i fondi;

17) «prestatore di servizi di pagamento»: le categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una deroga di cui all'articolo 26 della direttiva 2007/64/CE e le persone giuridiche che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), che prestano servizi di trasferimento di fondi;

([1]) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

([2]) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

▼B

18) «riassicurazione»: l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's;

19) «servizi inerenti»: servizi resi per conto terzi da unità la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni trasportabili, nonché servizi tipicamente collegati alla produzione di detti beni;

20) «armatore»: il proprietario registrato di una nave marittima o qualsiasi altra persona, quale il noleggiatore a scafo nudo, che sia responsabile della conduzione della nave;

21) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

22) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;

23) «trasferimento di fondi»:

a) una transazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui:

i) bonifico, quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]);

ii) addebito diretto, quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 260/2012;

iii) rimessa di denaro, quale definita all'articolo 4, punto 13), della direttiva 2007/64/CE, nazionale o transfrontaliera;

iv) trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili; e

b) qualsiasi transazione effettuata per via non elettronica, ad esempio mediante contanti, assegni o ordini contabili, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento; l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona.

([1]) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

▼B

24) «nave dotata di equipaggio dalla RPDC»:

a) una nave il cui equipaggio è controllato da:

i) una persona fisica che abbia la cittadinanza della RPDC; o

ii) una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione della RPDC;

b) una nave interamente dotata di equipaggio da cittadini della RPDC.

CAPO II

**Restrizioni alle esportazioni e alle importazioni**

*Articolo 3*

1. È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie, compresi i software, elencati nell'allegato II, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC, o per un uso in tale paese;

b) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nella RPDC il carburante per aerei elencato nell'allegato III o trasportare nella RPDC carburante per aerei, anche non originario del territorio degli Stati membri, a bordo di navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri;

c) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i beni e le tecnologie elencati nell'allegato II, anche non originari della RPDC;

d) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare, elencati nell'allegato IV, anche non originari della RPDC;

e) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC carbone, ferro e minerale di ferro elencati nell'allegato V, anche non originari della RPDC;

f) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i prodotti petroliferi elencati nell'allegato VI, anche non originari della RPDC; e

g) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC rame, nichel, argento e zinco, elencati nell'allegato VII, anche non originari della RPDC;

2. La parte I dell'allegato II comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso quali definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio ([1]).

La parte II dell'allegato II comprende altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

([1]) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

▼B

La parte III dell'allegato II comprende talune componenti chiave del settore dei missili balistici.

La parte IV dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 25 dell'UNSCR 2270 (2016).

La parte V dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2321 (2016).

▼M1

La parte VI dell'allegato II comprende prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2371 (2017).

▼M3

La parte VII dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2371 (2017).

La parte VIII dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2375 (2017).

La parte IX dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2375 (2017).

▼B

L'allegato III comprende il carburante per aerei di cui al paragrafo 1, lettera b).

L'allegato IV comprende l'oro, il minerale di titanio, il minerale di vanadio e le terre rare di cui al paragrafo 1, lettera d).

L'allegato V comprende il carbone, il ferro e il minerale di ferro di cui al paragrafo 1, lettera e).

L'allegato VI comprende i prodotti petroliferi di cui al paragrafo 1, lettera f).

L'allegato VII comprende il rame, il nichel, l'argento e lo zinco di cui al paragrafo 1, lettera g).

3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica in caso di vendita o fornitura di carburante per aerei ad aeromobili civili per il trasporto di passeggeri al di fuori della RPDC esclusivamente per il consumo durante il volo verso la RPDC e il ritorno all'aeroporto di provenienza.

*Articolo 4*

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento di carburante per aerei, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto eccezionalmente, caso per caso, l'approvazione preliminare del comitato per le sanzioni per il trasferimento di questo prodotto nella RPDC al fine di coprire necessità umanitarie fondamentali verificate e secondo modalità specificate per l'effettivo monitoraggio della consegna e dell'uso.

▼M1

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di carbone, purché le autorità competenti degli Stati membri abbiano accertato, in base a informazioni credibili, che la spedizione non proveniva dalla RPDC ed è stata trasportata attraverso la RPDC solo per essere esportata dal porto di Rajin (Rason), purché lo Stato esportatore abbia informato preventivamente di tali transazioni il comitato per le sanzioni, e purché le transazioni non siano collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) o 2371 (2017) o dal presente regolamento.

▼B

3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

*Articolo 5*

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nella RPDC qualsiasi prodotto, a eccezione di cibo o medicine, se l'esportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che:

a) il prodotto è destinato, direttamente o indirettamente, alle forze armate della RPDC; o

b) l'esportazione del prodotto potrebbe sostenere o rafforzare le capacità operative delle forze armate di uno Stato diverso dalla RPDC.

2. È vietato importare, acquistare o trasportare dalla RPDC prodotti di cui al paragrafo 1 se l'importatore o il trasportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che sussiste uno dei motivi di cui alle lettere a) o b) delparagrafo 1.

*Articolo 6*

1. In deroga all'articolo 5, l'le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di un prodotto nella RPDC o l'importazione, l'acquisto o il trasporto di un prodotto dalla RPDC qualora:

a) il prodotto non sia collegato alla produzione, allo sviluppo, alla manutenzione o all'uso di materiali di armamento oppure allo sviluppo o al mantenimento di personale militare, e l'autorità competente abbia accertato che il prodotto non contribuirebbe direttamente allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della RPDC o a esportazioni che sostengono o rafforzano le capacità operative delle forze armate di un paese terzo diverso dalla RPDC;

b) il comitato per le sanzioni abbia accertato che una particolare fornitura o vendita o un particolare trasferimento non sono contrari agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016); o

c) l'autorità competente dello Stato membro abbia accertato che tale attività è destinata esclusivamente a scopi umanitari o di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone, entità od organismi della RPDC

▼B

per generare introiti, e non è collegata ad attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016), a condizione che lo Stato membro abbia dato preventivamente comunicazione di tale accertamento al comitato per le sanzioni e lo abbia informato delle misure adottate per evitare lo sviamento del prodotto per scopi vietati.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del presente articolo almeno una settimana prima di concedere l'autorizzazione.

*Articolo 7*

1. È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, e connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o per la prestazione dell'assistenza tecnica connessa a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese;

c) ottenere, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese;

d) ottenere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o per la prestazione della relativa assistenza tecnica da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese.

2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri nella RPDC.

*Articolo 8*

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, dei prodotti e delle tecnologie, compreso il software, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), oppure

▼B

l'assistenza o i servizi di intermediazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, purché i beni e le tecnologie, l'assistenza o i servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o ad altri scopi umanitari.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a, e all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le transazioni ivi menzionate alle condizioni che ritengono appropriate e purché l'UNSC abbia approvato la richiesta.

3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le richieste di approvazione presentate all'UNSC a norma del paragrafo 3.

4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro quattro settimane, delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

*Articolo 9*

1. In aggiunta all'obbligo di fornire alle autorità doganali competenti le informazioni prima dell'arrivo e della partenza stabilite nelle pertinenti disposizioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni in dogana del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ([2]) e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ([3]), la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sui beni e sulle tecnologie oggetto della licenza di esportazione rilasciata.

2. Le informazioni aggiuntive richieste sono comunicate utilizzando le dichiarazioni doganali elettroniche o, in mancanza di tali dichiarazioni, in qualsiasi altra forma elettronica o scritta, a seconda dei casi.

*Articolo 10*

1. È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nella RPDC i beni di lusso elencati nell'allegato VIII;

b) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i beni di lusso elencati nell'allegato VIII, anche non originari della RPDC.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica a effetti personali dei viaggiatori o a merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli.

([1]) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

([2]) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

▼B

3. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una transazione relativa ai beni di cui al punto 17 dell'allegato VIII, a condizione che i beni siano destinati a scopi umanitari.

*Articolo 11*

È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato IX, anche non originari dell'Unione, al governo della RPDC, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della RPDC e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, oppure a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano, o a beneficio degli stessi;

b) importare, acquistare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato IX, anche non originari della RPDC, dal governo della RPDC, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della RPDC e da qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, oppure da qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano;

c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo della RPDC, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della RPDC e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, oppure a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano.

*Articolo 12*

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete coniate della RPDC recentemente stampate o non emesse alla Banca centrale della RPDC o a suo beneficio.

*Articolo 13*

È vietato importare, acquistare o trasferire dalla RPDC, direttamente o indirettamente, le statue elencate nell'allegato X, a prescindere dal fatto che siano o no originarie della RPDC.

*Articolo 14*

In deroga al divieto di cui all'articolo 13, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

▼B

*Articolo 15*

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, elicotteri e navi elencati nell'allegato XI.

*Articolo 16*

In deroga al divieto di cui all'articolo 15, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali vendite, forniture, trasferimenti o esportazioni, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

▼M11

*Articolo 16 bis*

1. È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i frutti di mare, inclusi pesce, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici di ogni forma, elencati nell'allegato XI *bis*, anche non originari della RPDC.

2. È vietato acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di pesca dalla RPDC.

▼M1

*Articolo 16* ter

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC piombo e metallo di piombo di cui all'allegato XI *ter*, anche non originari della RPDC.

▼M3

*Articolo 16* quater

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, condensati e liquidi di gas naturale elencati nell'allegato XI *quater*.

▼M11

*Articolo 16 quinquies*

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, prodotti petroliferi raffinati elencati nell'allegato XI *quinquies*, anche non originari dell'Unione.

*Articolo 16 sexies*

1. In deroga all'articolo 16 *quinquies*, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti prodotti petroliferi raffinati per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi umanitari, purché siano soddisfatte tutte le condizion seguenti i:

a) le transazioni non riguardano persone o entità associate ai programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), comprese le persone, le entità e gli organismi elencati negli allegati XIII, XV, XVI e XVII;

▼M11

b) le transazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017);

c) il comitato per le sanzioni non ha comunicato agli Stati membri che il 90 % del limite aggregato annuo è stato raggiunto; e

d) lo Stato membro in questione notifica ogni 30 giorni al comitato per le sanzioni il volume dell'esportazione e informazioni su tutte le parti della transazione.

2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

*Articolo 16 septies*

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, petrolio greggio, elencato nell'allegato XI *sexies*, anche non originario dell'Unione.

▼M4

*Articolo 16* octies

▼M11

1. In deroga all'articolo 16 *septies*, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti petrolio greggio, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l'autorità competente dello Stato membro ha accertato che la transazione è destinata esclusivamente a scopi umanitari; e

b) lo Stato membro ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni conformemente al paragrafo 4 dell'UNSCR 2397 (2017).

▼M4

2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

▼M3

*Articolo 16* nonies

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i tessili elencati nell'allegato XI *septies*, anche non originari della RPDC.

*Articolo 16* decies

1. In deroga all'articolo 16 *nonies*, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di tessili purché lo Stato membro in questione abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

2. In deroga all'articolo 16 *nonies*, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di tessili entro il 10 dicembre 2017, a condizione che:

▼**M3**

a) l'importazione, l'acquisto o il trasferimento siano dovuti in forza di un contratto scritto entrato in vigore prima dell'11 settembre 2017; e

b) lo Stato membro in questione comunichi al comitato per le sanzioni i dettagli dell'importazione, dell'acquisto o del trasferimento entro il 24 gennaio 2018.

3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

▼**M11**

*Articolo 16 undecies*

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, prodotti alimentari e agricoli elencati nell'allegato XI *octies* dalla RPDC, anche non originari della RPDC.

*Articolo 16 duodecies*

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, macchinari e apparecchi elettrici di cui all'allegato XI *nonies* dalla RPDC, anche non originari della RPDC.

*Articolo 16 terdecies*

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, terre e pietre, comprese magnesite e magnesia, di cui all'allegato XI *decies* dalla RPDC, anche non originarie della RPDC.

*Articolo 16 quaterdecies*

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, legno di cui all'allegato XI *undecies* dalla RPDC, anche non originario della RPDC.

*Articolo 16 quindecies*

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, navi di cui all'allegato XI *duodecies* dalla RPDC, anche non originarie della RPDC.

*Articolo 16 sexdecies*

1. In deroga agli articoli da 16 *undecies*, a 16 *quindecies*, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento dei prodotti indicati in tali articoli entro il 21 gennaio 2018, a condizione che:

a) l'importazione, l'acquisto o il trasferimento siano dovuti in forza di un contratto scritto entrato in vigore prima del 22 dicembre 2017; e

b) lo Stato membro in questione comunichi al comitato per le sanzioni i dettagli dell'importazione, dell'acquisto o del trasferimento entro il 5 febbraio 2018.

2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

▼M11

*Articolo 16 septdecies*

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, macchinari industriali, veicoli di trasporto, nonché ghisa, ferro, acciaio e altri metalli di cui alla parte A dell'allegato XI *terdecies*, anche non originari dell'Unione.

*Articolo 16 octodecies*

1. Le competenti autorità degli Stati membri possono autorizzare l'esportazione di pezzi di ricambio necessari per garantire l'impiego in sicurezza degli aeromobili civili della RPDC per il trasporto commerciale di passeggeri dei modelli e dei tipi elencati nella parte B dell'allegato XII.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

▼B

CAPO III

**Restrizioni relative a determinate attività commerciali**

*Articolo 17*

1. È vietato, sul territorio dell'Unione, accettare o approvare investimenti effettuati in qualsiasi attività commerciale laddove tali investimenti siano effettuati:

a) da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi del governo della RPDC;

b) dal Partito dei lavoratori della Corea;

c) da cittadini della RPDC;

d) da persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione della RPDC;

e) da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscano per conto o sotto la direzione di persone, entità o organismi di cui alle lettere da a) a d); e

f) da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui alle lettere da a) a d);

2. È vietato:

▼M4

a) costituire, mantenere o gestire un'impresa comune o un'entità cooperativa con qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o domiciliata nella RPDC o acquisire, mantenere o ampliare una partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale o l'acquisto di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o domiciliata nella RPDC, o in attività o beni nella RPDC;

▼B

b) concedere finanziamenti o assistenza finanziaria a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1, lettere da d) a f), o allo scopo documentato di finanziare tale persona fisica o giuridica, entità o organismo;

c) prestare servizi di investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo; e

d) partecipare, direttamente o indirettamente, a imprese comuni o a qualsiasi altro accordo commerciale con entità elencate nell'allegato XIII e con persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione.

▼M3

3. Le imprese comuni o entità cooperative esistenti di cui al paragrafo 2, lettera a), sono chiuse entro il 9 gennaio 2018, o entro 120 giorni dopo la data in cui il comitato delle sanzioni ha rigettato una richiesta di approvazione.

▼M4

*Articolo 17* bis

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali attività, in particolare quelle riguardanti imprese in partecipazione o entità cooperative che siano non commerciali, progetti di infrastrutture di pubblica utilità che non generino profitti, a condizione che lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e nella misura in cui non si riferiscono a imprese in partecipazione o entità cooperative, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali attività, purché lo Stato membro abbia accertato che tali attività sono destinate esclusivamente a scopi umanitari e non sono nei settori minerario, della raffinazione e delle industrie chimiche, della metallurgia e della lavorazione dei metalli, nonché nel settore aerospaziale o delle industrie delle armi convenzionali.

Lo Stato membro interessato notifica agli altri Stati membri e alla Commissione le autorizzazioni rilasciate ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

▼M3

*Articolo 17* ter

In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tale impresa in partecipazione o entità cooperativa a rimanere operativa purché lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

▼B

*Articolo 18*

1. È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, qualsiasi servizio inerente ai settori minerario e manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione, di cui all'allegato XII, parte A, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per l'uso in tale paese; e

▼B

b) fornire, direttamente o indirettamente, servizi informatici e servizi collegati, di cui all'allegato XII, parte B, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per l'uso in tale paese.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati, nella misura in cui tali servizi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità nella RPDC conformemente al diritto internazionale.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica alla prestazione di servizi informatici o di servizi collegati da parte di enti pubblici o di persone giuridiche, entità od organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri per prestare questi servizi a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o per la promozione della denuclearizzazione.

*Articolo 19*

1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione di servizi inerenti al settore minerario e la prestazione di servizi inerenti al settore manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione nella misura in cui tali servizi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.

2. Nei casi non contemplati dall'articolo 18, paragrafo 3, e in deroga all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la fornitura di servizi informatici e di servizi collegati, nella misura in cui questi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o per la promozione della denuclearizzazione.

*Articolo 20*

1. È vietato:

a) dare in locazione o mettere altrimenti a disposizione, direttamente o indirettamente, a persone, entità o organismi del governo della RPDC, beni immobili per fini diversi dalle attività diplomatiche o consolari, conformemente alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963;

b) prendere in locazione, direttamente o indirettamente, beni immobili da persone, entità o organismi del governo della RPDC; e

c) partecipare ad attività legate all'uso di beni immobili che persone, entità o organismi del governo della RPDC possiedono, hanno in locazione o sono altrimenti autorizzati a utilizzare, a eccezione della fornitura di beni e servizi che:

   i) sono essenziali per il funzionamento di rappresentanze diplomatiche o di uffici consolari, conformemente alle convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963; e

   ii) non possono essere utilizzati per generare, direttamente o indirettamente, reddito o profitti per il governo della RPDC.

▼B

2. Ai fini del presente articolo, per «beni immobili» si intendono terreni, edifici e loro parti situati al di fuori del territorio della RPDC.

CAPO IV

**Restrizioni relative ai trasferimenti di fondi e ai servizi finanziari**

*Articolo 21*

▼M1

1. È vietato trasferire fondi, ivi compreso per la compensazione di fondi, da e verso la RPDC.

▼B

2. Agli enti finanziari o creditizi è vietato avviare o continuare qualsiasi transazione, o partecipare a qualsiasi transazione, con:

a) enti finanziari o creditizi con sede nella RPDC;

b) succursali o controllate, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, di enti finanziari e creditizi con sede nella RPDC;

c) succursali o controllate, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, di enti finanziari e creditizi con sede nella RPDC;

d) enti finanziari e creditizi che non sono domiciliati nella RPDC, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1e che sono controllati da persone, entità o organismi domiciliati nella RPDC;

e) enti finanziari e creditizi che non sono domiciliati h nella RPDC o non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, ma che sono controllati da persone, entità o organismi domiciliati nella RPDC.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti di fondi o alle transazioni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari di uno Stato membro nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità nella RPDC conformemente al diritto internazionale.

▼M4

4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a nessuna delle seguenti transazioni, purché esse comportino un trasferimento di fondi per importi pari o inferiori a 15 000 EUR o equivalenti:

a) transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;

b) transazioni relative all'esecuzione delle esenzioni previste dal presente regolamento;

c) transazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietate dal presente regolamento;

d) transazioni necessarie al solo scopo di attuare progetti finanziati dall'Unione o dai suoi Stati membri a fini di sviluppo, che riguardano direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione, e

▼M4

e) transazioni riguardanti una missione diplomatica o consolare o un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali transazioni siano destinate a essere utilizzate per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

5. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle transazioni relative a rimesse personali, purché esse comportino un trasferimento di fondi per importi pari o inferiori a 5 000 EUR o equivalenti.

▼B

*Articolo 22*

▼M4

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare:

a) le transazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 4, lettere da a) a e), di valore superiore a 15 000 EUR o equivalente; e

b) le transazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 5, di valore superiore a 5 000 EUR o equivalente.

2. L'obbligo di autorizzazione di cui al paragrafo 1 si applica indipendentemente dal fatto che il trasferimento di fondi sia effettuato con una transazione unica o con diverse transazioni che appaiono collegate. Ai fini del presente regolamento, per «transazioni che appaiono collegate» si intende:

a) una serie di trasferimenti consecutivi dallo o allo stesso ente creditizio o finanziario che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, alla oppure dalla stessa persona, entità o organismo della RPDC effettuati in relazione a un unico obbligo di trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore a 15 000 EUR per le transazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 4, o a 5 000 EUR le transazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 5, ma che, complessivamente, soddisfano i criteri di autorizzazione; e

b) una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento o persone fisiche o giuridiche che è connessa a un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi.

▼B

3. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

4. In deroga ai divieti di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le transazioni riguardanti pagamenti per soddisfare crediti nei confronti della RPDC, di suoi cittadini, di persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione della RPDC e transazioni di natura analoga che non contribuiscono ad attività vietate dal presente regolamento, caso per caso e purché lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione, con almeno 10 giorni di anticipo, della concessione di un'autorizzazione.

▼B

*Articolo 23*

▼M1

1. Nell'ambito delle loro attività, ivi compresa la compensazione di fondi, con gli enti finanziari e creditizi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, gli enti finanziari e creditizi devono:

▼B

a) applicare misure di adeguata verifica della clientela stabilite a norma degli articoli 13 e 14 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]);

b) garantire il rispetto delle procedure in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo stabilite a norma della direttiva (UE) 2015/849 e del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]);

c) chiedere che siano forniti i dati informativi relativi all'ordinante e i dati informativi relativi al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi, come richiesto dal regolamento (UE) 2015/847, e rifiutare di eseguire la transazione se tali dati sono mancanti o incompleti;

d) conservare le registrazioni delle transazioni conformemente all'articolo 40, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849;

e) se vi sono fondati motivi di sospettare che i fondi possano contribuire a programmi o attività della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa («finanziamento della proliferazione»), darne tempestivamente comunicazione all'unità di informazione finanziaria (UIF) definita dalla direttiva (UE) 2015/849 o a qualsiasi altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, o l'articolo 33 del presente regolamento;

f) segnalare tempestivamente qualsiasi transazione sospetta, compresi i tentativi di transazioni sospette;

g) non eseguire una transazione quando sospettino ragionevolmente che sia collegata al finanziamento della proliferazione prima di aver completato le procedure necessarie a norma della lettera e) e di aver rispettato eventuali altre istruzioni impartite dall'UIF o dall'autorità competente.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'UIF o altra autorità competente che funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette riceve relazioni riguardanti il finanziamento potenziale della proliferazione e ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e giudiziarie necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.

([1]) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

([2]) Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

▼B

*Articolo 24*

Agli enti finanziari o creditizi è vietato:

a) aprire un conto presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

b) aprire un conto di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

c) aprire uffici di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata nella RPDC; e

d) costituire un'impresa comune con o acquisire un diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

*Articolo 25*

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 24, lettere b) e d), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni previa approvazione del comitato per le sanzioni.

2. Lo Stato membro interessato informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni in conformità del paragrafo 1.

*Articolo 26*

Conformemente alle disposizioni dell'UNSCR 2270 (2016), entro il 31 maggio 2016 gli enti finanziari e creditizi devono:

a) chiudere qualsiasi conto presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

b) chiudere qualsiasi conto di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

c) chiudere gli uffici di rappresentanza, le succursali e le controllate nella RPDC;

d) chiudere le imprese comuni con un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2; e

e) rinunciare a qualsiasi diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

*Articolo 27*

1. In deroga all'articolo 26, lettere a) e c), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare determinati uffici di rappresentanza, controllate o conti a rimanere operativi, purché il comitato per le sanzioni abbia accertato, caso per caso, che gli uffici di rappresentanza, le controllate o i conti in questione sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o per le attività delle missioni diplomatiche nella RPDC, delle Nazioni Unite, delle loro agenzie specializzate o delle organizzazioni collegate o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2371 (2017).

▼B

2. Lo Stato membro interessato informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

*Articolo 28*

1. Agli enti finanziari o creditizi è vietato aprire un conto per rappresentanze diplomatiche o uffici consolari della RPDC e per i loro membri della RPDC.

2. Entro l'11 aprile 2017 gli enti finanziari e creditizi devono chiudere qualsiasi conto detenuto o controllato da una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare della RPDC e dai loro membri della RPDC.

*Articolo 29*

1. In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare della RPDC o di uno dei loro membri, l'apertura di un conto per rappresentanza, ufficio e membro, purché la rappresentanza o l'ufficio siano ospitati in tale Stato membro o il membro della rappresentanza o dell'ufficio sia accreditato presso tale Stato membro.

2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta di una rappresentanza o di un ufficio della RPDC o di un membro, che un conto rimanga aperto, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che:

i) la rappresentanza o l'ufficio siano ospitati in tale Stato membro o il membro della rappresentanza o dell'ufficio sia accreditato presso lo Stato membro in questione; e

ii) la rappresentanza, l'ufficio o il loro membro non detenga alcun altro conto in detto Stato membro.

Qualora la rappresentanza o l'ufficio della RPDC o il loro membro detenga più di un conto in tale Stato membro, la rappresentanza, l'ufficio o il membro possono indicare quale conto sia da mantenere.

3. Nel rispetto nelle norme applicabili della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione i nomi e le informazioni identificative di tutti i membri della RPDC della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare accreditati presso tale Stato membro entro il 13 marzo 2017 e i successivi aggiornamenti entro una settimana.

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono informare gli enti finanziari e creditizi di uno Stato membro dell'identità dei membri della RPDC di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare accreditati presso lo Stato membro in questione o qualsiasi altro Stato membro.

▼B

5. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

*Articolo 30*

È vietato:

a) autorizzare l'apertura di un ufficio di rappresentanza o l'apertura nell'Unione di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

b) concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2, relativi all'apertura di un ufficio di rappresentanza o all'istituzione di una succursale o di una controllata nell'Unione;

c) concedere un'autorizzazione per l'avvio e il proseguimento dell'attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un'autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2, se l'ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non era operativo/a prima del 19 febbraio 2013;

d) acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 da parte di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2; e

e) gestire o agevolare la gestione di un ufficio di rappresentanza, una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

*Articolo 31*

È vietato:

a) vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 ai seguenti soggetti o dai seguenti soggetti:

   i) la RPDC o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

   ii) la Banca centrale della RPDC;

   iii) qualunque ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

   iv) una persona fisica o una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);

   v) una persona giuridica, un'entità o un organismo posseduti o controllati da una persona, un'entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);

▼B

b) fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 a una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a);

c) assistere una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) nell'emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

*Articolo 32*

È vietato fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per scambi commerciali con la RPDC, anche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi coinvolti in detti scambi.

*Articolo 33*

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 32, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la fornitura di sostegno finanziario per scambi commerciali con la RPDC purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

CAPO V

**Congelamento di fondi e risorse economiche**

*Articolo 34*

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui agli allegati XIII, XV, XVI e XVII.

▼M3

2. Tutte le navi elencate nell'allegato XIV sono sequestrate, se il comitato per le sanzioni ha così disposto.

▼B

3. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati XIII, XV, XVI e XVII o utilizzato a loro beneficio.

▼M3

4. L'allegato XIII comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai norma del paragrafo 8, lettera d), dell'UNSCR 1718 (2006) e del paragrafo 8 dell'UNSCR 2094 (2013).

L'allegato XIV comprende le navi designate dal comitato per le sanzioni a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 2321 (2016) e del paragrafo 8 dell'UNSCR 2375 (2017).

▼M3

L'allegato XV comprende le persone, le entità e gli organismi non elencati negli allegati XIII e XIV che, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della decisione (PESC) 2016/849 o a qualunque disposizione successiva equivalente, sono stati riconosciuti dal Consiglio in quanto:

a) responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano, anche con mezzi illeciti;

b) responsabili della prestazione di servizi finanziari o del trasferimento verso, attraverso o dal territorio dell'Unione, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno oppure di persone o enti finanziari nel territorio dell'Unione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano; o

c) coinvolti, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

▼B

5. L'allegato XVI comprende le persone, le entità o gli organismi non contemplati dagli allegati XIII, XIV o XV che lavorano per conto o sotto la direzione di persone, entità o organismi elencati negli allegati XIII, XIV o XV o le persone che aiutano a eludere le sanzioni o violano le disposizioni del presente regolamento.

6. L'allegato XVII comprende le entità o gli organismi del governo della RPDC, il Partito dei lavoratori della Corea, le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione nonché le entità o gli organismi da essi posseduti o controllati, che sono associati a programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2371 (2017) e non sono contemplati dagli allegati XIII, XIV, XV o XVI.

▼M11

_____

▼B

►M11 7. ◄ I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3, nella misura in cui si riferiscono alle persone, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato XVII, non si applicano se i fondi e le risorse economiche sono necessari per svolgere le missioni della RPDC presso le Nazioni Unite, le loro agenzie specializzate e le organizzazioni collegate o per altre missioni diplomatiche e consolari della RPDC, oppure se l'autorità competente dello Stato membro ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione del comitato per le sanzioni in quanto i fondi, le attività finanziarie o le risorse economiche sono necessari per l'assistenza umanitaria, per la denuclearizzazione o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi dell'UNSCR 2270 (2016).

▼B

►M11 8. ◄ Il paragrafo 3 non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa immediatamente di tali transazioni l'autorità competente.

►M11 9. ◄ Purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma del paragrafo 1, il paragrafo 3 non si applica al versamento su conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti e

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui al presente articolo,

*Articolo 35*

1. In deroga all'articolo 34, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che:

a) i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati XIII, XV, XVI o XVII e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze e spese per servizi pubblici, e destinati esclusivamente a:

   i) onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

   ii) diritti o spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e

b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XIII, a condizione che lo Stato membro interessato abbia dato comunicazione al comitato per le sanzioni di tale accertamento e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione.

2. In deroga all'articolo 34, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

a) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XIII, lo Stato membro interessato abbia informato di tale accertamento il comitato per le sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvato;

▼B

b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencata/o negli allegati XV, XVI o XVII, lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, dei motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

*Articolo 36*

1. In deroga all'articolo 34, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 34 oppure di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale stabilito prima di tale data;

b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale vincolo, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c) la decisione o il vincolo non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencati negli allegati XIII, XV, XVI o XVII;

d) il riconoscimento della decisione o del vincolo non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato;

e) lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni della decisione o del vincolo riguardo alle persone, entità e organismi elencati nell'allegato XIII.

2. In deroga all'articolo 34, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato XV, XVI o XVII sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché l'autorità competente in questione abbia accertato che:

a) il contratto non è collegato a prodotti, operazioni, servizi o transazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 3, paragrafo 3, o all'articolo 7; e

b) il pagamento non è direttamente o indirettamente ricevuto da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato XV, XVI o XVII.

▼B

3. Lo Stato membro interessato informa, almeno 10 giorni prima del rilascio di ciascuna autorizzazione a norma del paragrafo 2, gli altri Stati membri e la Commissione di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.

*Articolo 37*

I divieti di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3 non si applicano con riguardo ai fondi e alle risorse economiche appartenenti alla Foreign Trade Bank o alla Korean National Insurance Company (KNIC), o messi a loro disposizione, nella misura in cui tali fondi e risorse economiche sono destinati esclusivamente agli scopi ufficiali di una rappresentanza diplomatica o consolare nella RPDC o ad attività di assistenza umanitaria svolte dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.

CAPO VI

**Restrizioni ai trasporti**

*Articolo 38*

1. Il carico, compresi i bagagli personali e i bagagli registrati, che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche di cui agli articoli da 243 a 249 del regolamento (UE) n. 952/2013, può essere ispezionato per garantire che non contenga prodotti vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) o dal presente regolamento ove:

a) il carico è originario della RPDC;

b) il carico è diretto nella RPDC;

c) la RPDC, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico;

d) persone, entità o organismi elencati nell'allegato XIII hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico;

e) il carico è trasportato su navi battenti bandiera della RPDC o aeromobili immatricolati nella RPDC, oppure su navi o aeromobili privi di nazionalità.

2. Qualora il carico che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche, non rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, esso può essere ispezionato se vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento nelle seguenti circostanze:

a) il carico è originario della RPDC;

b) il carico è diretto nella RPDC; o

c) la RPDC, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico.

▼B

3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'inviolabilità e la protezione delle valigie diplomatiche e consolari di cui alla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche e alla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari.

4. La prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza, alle navi della RPDC è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo e della partenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo le quali sussistono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento, salvo che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari.

*Articolo 39*

1. È vietato dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione a qualsiasi nave:

a) posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla RPDC;

b) battente bandiera della RPDC;

c) per la quale vi sono fondati motivi di ritenere che sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o un'entità elencata nell'allegato XIII, XV, XVI o XVII;

d) per la quale vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento;

e) che ha rifiutato un'ispezione autorizzata dal suo Stato di bandiera o d'immatricolazione

f) che è priva di nazionalità e ha rifiutato l'ispezione a norma dell'articolo 38, paragrafo 1; o

▼M3

g) che è inserita nell'elenco di cui all'allegato XIV, se il comitato per le sanzioni ha così disposto.

▼B

2. Il paragrafo 1 non si applica:

a) in caso di atterraggio di emergenza,

b) se la nave sta tornando al porto di provenienza;

c) se la nave sta arrivando nel porto ai fini dell'ispezione, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a e).

*Articolo 40*

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione delle lettere da a) a e), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare tale nave a entrare nel porto se:

a) il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che ciò è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della UNSCR 2270 (2016); o

▼B

b) lo Stato membro ha accertato preventivamente che ciò è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.

▼M1

2. In deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione della lettera f), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare tale nave a entrare nel porto se il comitato per le sanzioni ha così disposto.

▼M3

3. In deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione della lettera g), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare tale nave a entrare nel porto se il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che l'ingresso è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017).

▼B

*Articolo 41*

1. È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori della RPDC o originario della RPDC decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

a) se l'aeromobile sta atterrando ai fini dell'ispezione;

b) in caso di atterraggio di emergenza.

*Articolo 42*

In deroga all'articolo 41, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se tali autorità competenti hanno accertato preventivamente che questo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.

▼M11

*Articolo 43*

1. È vietato:

a) concedere in leasing o noleggiare navi o aeromobili o fornire servizi di equipaggio alla RPDC, alle persone o entità elencate nell'allegato XIII, XV, XVI o XVII, a qualsiasi altra entità della RPDC, a qualsiasi altra persona o entità che abbia contribuito a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2371 (2017), o a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione di una qualsiasi di dette persone o entità, e alle entità da esse possedute o controllate;

b) prestare servizi di equipaggio a navi o aeromobili della RPDC;

c) possedere, concedere in leasing, gestire, noleggiare, assicurare o fornire servizi di classificazione delle navi o servizi associati a qualsiasi nave battente bandiera della RPDC;

▼**M11**

d) fornire servizi di classificazione delle navi alle navi elencate nell'allegato XVIII;

e) presentare domanda o fornire assistenza in relazione a una domanda di registrazione o di mantenimento nel registro di qualsiasi nave posseduta, controllata o gestita dalla RPDC o da suoi cittadini, di qualsiasi nave elencata nell'allegato XVIII o rimossa dal registro da un altro Stato a norma del paragrafo 24 dell'UNSCR 2321 (2016), del paragrafo 8 dell'UNSCR 2375 (2017) o del paragrafo 12 dell'UNSCR 2397 (2017); oppure

f) prestare servizi di assicurazione o riassicurazione a navi possedute, controllate o gestite dalla RPDC o a navi elencate nell'allegato XVIII.

2. L'allegato XVIII comprende le navi che non sono elencate nell'allegato XIV, che il Consiglio ha motivo di ritenere siano state utilizzate per attività, o per il trasporto di prodotti, vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017).

*Articolo 44*

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la concessione in leasing, il noleggio o la prestazione di servizi di equipaggio, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

2. In deroga ai divieti di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere c) e e), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare il possesso, la concessione in leasing, la gestione, il noleggio o la prestazione di servizi di classificazione delle navi o di servizi associati per qualsiasi nave battente bandiera della RPDC, o la registrazione o il mantenimento nel registro di qualsiasi nave di cui la RPDC o suoi cittadini abbiano la proprietà, il controllo o la gestione, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

3. In deroga al divieto di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera d), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare servizi di classificazione delle navi alle navi elencate nell'allegato XVIII purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

4. In deroga ai divieti di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera e), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la registrazione di una nave rimossa dal registro da un altro Stato a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 2397 (2017), purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

5. In deroga al divieto di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera f), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione di servizi di assicurazione o riassicurazione purché il comitato per le sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la nave svolge attività destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone o entità della RPDC per generare introiti, o esclusivamente a scopi umanitari.

▼M11

6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5.

▼M3

*Articolo 44* bis

È vietato facilitare o effettuare trasferimenti da nave a nave verso o da navi battenti bandiera della RPDC di merci o prodotti che sono venduti, forniti, trasferiti o esportati verso la RPDC o dalla RPDC.

▼B

CAPO VII

**Disposizioni generali e finali**

▼M11

*Articolo 45*

1. In deroga ai divieti derivanti dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi attività se il comitato per le sanzioni ha accertato caso per caso che l'attività in questione è necessaria per agevolare l'operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso a favore della popolazione civile nella RPDC o per ogni altro scopo coerente con le finalità di tali UNSCR.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

*Articolo 45 bis*

1. Salvo altrimenti previsto dal presente regolamento, e in deroga ai divieti derivanti dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, caso per caso, qualsiasi attività necessaria al funzionamento di missioni diplomatiche o di uffici consolari nella RPDC ai sensi delle convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963, o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale nella RPDC.

2. Gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1.

▼B

*Articolo 46*

La Commissione è autorizzata a:

a) modificare l'allegato I in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;

▼M11

b) modificare le parti II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX dell'allegato II e gli allegati VI, VII, IX, X, XI, XI *bis*, XI *ter*, XI *quater*, XI *quinquies*, XI *sexies*, XI *septies*, XI *octies*, XI *nonies*, XI *decies*, XI *undecies*, XI *duodecies* e XI *terdecies* in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dall'UNSC e aggiornare i codici della nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

▼B

c) modificare l'allegato VIII al fine di perfezionare o adeguare l'elenco dei beni che vi figura, tenendo conto delle definizioni o degli orientamenti promulgati dal comitato per le sanzioni, o aggiornare i codici della nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

d) modificare gli allegati III, IV e V in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dall'UNSC o alle decisioni adottate in merito a detti allegati nella decisione (PESC) 2016/849;

e) modificare l'allegato XII al fine di perfezionare o adeguare l'elenco dei servizi che vi figura, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri nonché delle definizioni o degli orientamenti eventualmente emanati dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite, o al fine di aggiungere i numeri di riferimento ripresi dal sistema di classificazione centrale dei prodotti per i beni e i servizi adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite.

*Articolo 47*

1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato XIII e XIV.

▼M11

2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, entità o organismo le misure di cui all'articolo 34, paragrafi 1, 2 o 3, o di deignare una nave ai sensi dell'artciolo 43, modifica di conseguenza gli allegati XV, XVI, XVII e XVIII.

▼B

3. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 o 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.

4. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2.

5. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica di conseguenza gli allegati XIII e XIV.

▼M11

*Articolo 47* bis

1. Gli allegati XV, XVI, XVII e XVIII sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

▼M11

2. Gli allegati XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII contengono i motivi dell'inserimento nell'elenco, delle persone, delle entità, degli organismi e delle navi interessati.

3. Gli allegati XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII contengono, se disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e le navi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

▼B

*Articolo 48*

La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano qualunque altra informazione pertinente in loro possesso riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni relative a violazioni e a problemi di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dei giudici nazionali.

*Articolo 49*

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti internet elencati nell'allegato I o attraverso gli stessi.

2. Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni successiva modifica.

*Articolo 50*

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati a norma dell'articolo 34, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tempestivamente tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri interessati, alla Commissione; e

b) collaborare con le autorità competenti alla verifica di tali informazioni.

2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe tempestivamente a disposizione dello Stato membro interessato.

3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

▼B

*Articolo 51*

La Commissione tratta i dati personali ai fini dello svolgimento dei suoi compiti conformemente al presente regolamento e alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

*Articolo 52*

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento.

*Articolo 53*

1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

▼M11

a) persone, entità od organismi designati elencati nell'allegato XIII, XV, XVI o XVII, oppure gli armatori delle navi elencate nell'allegato XIV o nell'allegato XVIII;

▼B

b) qualsiasi altra persona, entità od organismo della RPDC, compreso il governo della RPDC e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

c) qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b).

2. Si considera che le misure imposte dal presente regolamento abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di una transazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.

3. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare tale diritto.

4. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

*Articolo 54*

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non sia dimostrato che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

▼B

2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

*Articolo 55*

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni successiva modifica.

*Articolo 56*

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 57*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

*ALLEGATO I*

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 2, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 49 e 50 e indirizzi per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

▼B

UNGHERIA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

SEAE 07/99

1049 Bruxelles, Belgio

Indirizzo e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B

*ALLEGATO II*

**Beni e tecnologie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 7**

**PARTE I**

Tutti i beni e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

**PARTE II**

Altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009» sta a indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

Per le definizioni dei termini tra 'virgolette singole' cfr. la nota tecnica relativa alla voce in questione.

Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» cfr. l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

NOTE GENERALI

L'obiettivo dei divieti di cui al presente allegato non dovrebbe essere eluso attraverso l'esportazione dei beni non vietati (compresi gli impianti) che contengono uno o più componenti vietati quando il componente o i componenti vietati costituiscono l'elemento principale dei beni e possono essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.

N.B.: Per giudicare se i componenti vietati specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla parte C)

Sono vietati, secondo le disposizioni della parte B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni di cui nella parte A (Beni) sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.

La «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando è utilizzabile per beni non vietati.

I divieti non si applicano alla quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati.

Il divieto relativo al trasferimento di «tecnologia» non si applica alle informazioni «di pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

▼B

A. **BENI**

MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE

II.A0. Beni

| Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|---|---|---|
| II.A0.001 | Lampade a catodo cavo, come segue:<br>a. Lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo;<br>b. Lampade a catodo cavo all'uranio. | |
| II.A0.002 | Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm — 650 nm. | |
| II.A0.003 | Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm — 650 nm. | |
| II.A0.004 | Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm — 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm — 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm. | |
| II.A0.005 | Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:<br>a. di tenuta;<br>b. componenti interni;<br>c. apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare. | 0A001 |
| II.A0.006 | Sistemi di rilevazione nucleare, diversi da quelli specificati in 0A001.j. o 1A004.c., per la rilevazione, l'identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati.<br><br>N.B: Per le attrezzature ad uso personale si veda I.A1.004. | 0A001.j.<br>1A004.c. |
| II.A0.007 | Valvole di tenuta a soffietto diverse da quelle specificate in 0B001.c.6., 2A226 o 2B350, in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L. | 0B001.c.6.<br>2A226<br>2B350 |
| II.A0.008 | Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005.e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6 K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso o zaffiro).<br>Nota:<br>In questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso. | 0B001.g.5.<br>6A005.e. |
| II.A0.009 | Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6 K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso). | 0B001.g.<br>6A005.e.2. |
| II.A0.010 | Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1. | 2B350 |
| II.A0.011 | Pompe da vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:<br>a. pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s;<br>b. pompe a vuoto rotative di tipo «roots» con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 $m^3$/h;<br>c. compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto. | 0B002.f.2.<br>2B231 |
| II.A0.012 | Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde). | 0B006 |

▼B

| Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|---|---|---|
| II.A0.013 | «Uranio naturale» o «uranio impoverito» o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001. | 0C001 |
| II.A0.014 | Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT. | |

MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE

II.A1. Beni

| Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|---|---|---|
| II.A1.001 | Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %. | |
| II.A1.002 | Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza superiore al 95 %. | |
| II.A1.003 | Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400 mm, costituiti da uno dei seguenti materiali:<br>a. copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento;<br>b. poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato;<br>c. elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato;<br>d. policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F ®);<br>e. fluoroelastomeri (ad es. Viton ®, Tecnoflon ®);<br>f. politetrafluoroetilene (PTFE). | 1A001 |
| II.A1.004 | Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, diverse da quelle specificate in 1A004.c., compresi i dosimetri personali. | 1A004.c. |
| II.A1.005 | Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, diverse da quelle specificate in 1B225, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro. | 1B225 |
| II.A1.006 | Catalizzatori diversi da quelli specificati in 1A225 o 1B231, contenenti platino, palladio, o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo di idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante. | 1A225<br>1B231 |
| II.A1.007 | Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4. o 1C202.a., in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:<br>a. con un carico di rottura uguale o superiore a 460 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C) o<br>b. con una resistenza a trazione uguale o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C).<br>Nota tecnica:<br>Le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico. | 1C002.b.4.<br>1C202.a. |

▼B

| Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|---|---|---|
| II.A1.008 | Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, diversi da quelli specificati in 1C003.a., con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm.<br>Nota tecnica:<br>La misura della permeabilità iniziale relativa deve essere effettuata sui materiali dopo completa ricottura. | 1C003.a. |
| II.A1.009 | «Materiali fibrosi o filamentosi» o materiali preimpregnati, diversi da quelli specificati in 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. o 1C210.b., come segue:<br>a. «materiali fibrosi o filamentosi» aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:<br>1.A «modulo specifico» superiore a $10 \times 10^6$ m; o<br>2.A «carico di rottura specifico» superiore a $17 \times 10^4$ m;<br>b. «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:<br>1.A «modulo specifico» superiore a $3{,}18 \times 10^6$ m; o<br>2.A «carico di rottura specifico» superiore a $76{,}2 \times 10^3$ m;<br>c. «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in I.A1.010.a.;<br>d. «materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio;<br>e. «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente costituiti da «materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio;<br>f. «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui di poliacrilonitrile (PAN);<br>g. «materiali fibrosi o filamentosi» in para-aramide (Kevlar ® e altre fibre di tipo Kevlar ®). | 1C010.a.<br>1C010.b.<br>1C210.a.<br>1C210.b. |
| II.A1.010 | Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o «preformati di fibre di carbonio», come segue:<br>a. costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» specificati in I.A1.009;<br>b. «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio impregnati inclusi in una «matrice» di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 50 cm × 90 cm;<br>c. preimpregnati specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160 °C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa. | 1C010<br>1C210 |
| II.A1.011 | Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei «missili», diversi da quelli specificati in 1C107. | 1C107 |
| II.A1.012 | Non utilizzato. | |
| II.A1.013 | Tantalio, carburo di tantalio, tungsteno, carburo di tungsteno e relative leghe, diversi da quelli specificati in 1C226, aventi le due caratteristiche seguenti:<br>a. in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm e<br>b. una massa superiore a 5 kg. | 1C226 |

▼B

| Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|---|---|---|
| II.A1.014 | «Polveri elementari» di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 μm.<br>Nota tecnica:<br>Per «polvere elementare» si intende una polvere di elevata purezza di un elemento. | |
| II.A1.015 | Tributilfosfato (TBP) puro [n. CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %. | |
| II.A1.016 | Acciaio Maraging, diverso da quelli specificati in 1C116 o 1C216.<br>Note tecniche:<br>1. L'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.<br>2. Gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da un alto contenuto di nichelio, un contenuto molto basso di carbonio e dall'uso di elementi sostitutivi o precipitati per rafforzare la lega o produrne l'indurimento per invecchiamento. | 1C116<br>1C216 |
| II.A1.017 | Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:<br>a. tungsteno e leghe di tungsteno, diversi da quelli specificati in 1C117, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 μm (micrometri), contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;<br>b. molibdeno e leghe di molibdeno, diversi da quelli specificati in 1C117, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 μm, contenenti in peso 97 % o più di molibdeno;<br>c. materiali in tungsteno in forma solida, diversi da quelli specificati in 1C226, composti dai seguenti materiali:<br>1. tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;<br>2. tungsteno infiltrato con rame, contenente in peso 80 % o più di tungsteno; o<br>3. argento infiltrato con rame contenente in peso 80 % o più di argento. | 1C117<br>1C226 |
| II.A1.018 | Leghe magnetiche tenere, diverse da quelle specificate in 1C003, aventi la seguente composizione chimica:<br>a. contenuto di ferro tra 30 % e 60 % e<br>b. contenuto di cobalto tra 40 % e 60 %. | 1C003 |
| II.A1.019 | Non utilizzato. | |
| II.A1.020 | Grafite, diversa da quella specificata in 0C004 o 1C107.a., progettata o modificata per esser utilizzata negli impianti di lavorazione industriale mediante elettroerosione. | 0C004<br>1C107.a. |
| II.A1.021 | Acciai legati in lamiere o piastre, aventi una delle caratteristiche seguenti:<br>a. acciai legati con una resistenza a trazione pari o superiore a 1 200 MPa, a 293 K (20 °C) o<br>b. acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto.<br>Nota: le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico.<br>Nota tecnica: l''acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto' ha una microstruttura a due fasi composta da grani di acciaio ferritico e austenitico e stabilizzata con l'aggiunta di azoto. | 1C116<br>1C216 |
| II.A1.022 | Materiale composito carbonio-carbonio | 1A002.b.1 |

▼B

| Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|---|---|---|
| II.A1.023 | Leghe di nichel in forma grezza o semilavorata contenenti, in peso, il 60 % o più di nichel. | 1C002.c.1.a |
| II.A1.024 | Leghe di titanio in lamiere o piastre aventi carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa a 293 K (20 °C).<br>Nota: le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico. | 1C002.b.3 |
| II.A1.025 | Leghe di titanio, diverse da quelle specificate in 1C002 e 1C202. | 1C002<br>1C202 |
| II.A1.026 | Zirconio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C011, 1C111 e 1C234. | 1C011<br>1C111<br>1C234 |
| II.A1.027 | Materiali esplosivi diversi da quelli specificati in 1C239 nell'elenco delle attrezzature militari, o materiali o miscugli contenenti, in peso, più del 2 % di questi materiali esplosivi, con una densità cristallina superiore a 1,5 g/cm$^3$ e una velocità di detonazione superiore a 5 000 m/s. | 1C239 |

TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI

II.A2. Beni

| Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|---|---|---|
| II.A2.001 | Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:<br>a. sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 0,1 g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz e in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a «tavola vuota»;<br>b. controllori numerici, combinati con «software» di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con larghezza di banda di controllo in tempo reale superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;<br>Nota tecnica:<br>la «larghezza di banda di controllo in tempo reale» è definita come la velocità massima alla quale il controllore può eseguire cicli completi di campionamento, elaborazione di dati e trasmissione di segnali di controllo.<br>c. dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», e utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;<br>d. strutture di supporto del pezzo da collaudare e unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», e utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.<br>Nota tecnica:<br>Per «tavola vuota» si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio. | 2B116 |

▼B

| Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|---|---|---|
| II.A2.002 | Macchine utensili, diverse da quelle specificate in 2B001 o 2B201, per l'asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali «compositi», e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il «controllo numerico», aventi precisioni di posizionamento uguali o minori (migliori) di 30 µm secondo la norma ISO 230/2 (1988) ([1]) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari. | 2B001<br>2B201 |
| II.A2.002a | Componenti e dispositivi di controllo numerico, progettati appositamente per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o I.A2.002. | |
| II.A2.003 | Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:<br>a. macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:<br>1. che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;<br>2. che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm;<br>3. che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani e<br>4. che siano in grado di ottenere l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g × mm per kg di massa rotante;<br>b. «teste indicatrici» progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a.<br>Nota tecnica:<br>le «teste indicatrici» sono note talvolta come strumentazione per il bilanciamento. | 2B119 |
| II.A2.004 | Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:<br>a. capacità di penetrazione della parete della cella calda uguale o superiore a 0,3 m (operazione attraverso la parete) o<br>b. capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (funzionamento sopra la parete).<br>Nota tecnica:<br>I manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo «asservito» o azionati tramite leva di comando o tastiera. | 2B225 |
| II.A2.005 | Forni per trattamento termico in atmosfera controllata o forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C.<br>Nota:<br>In questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale | 2B226<br>2B227 |
| II.A2.006 | Non utilizzato. | |
| II.A2.007 | «Trasduttori di pressione», diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:<br>a. elementi sensibili alla pressione costituiti o protetti da «Materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio (UF6)» e<br>b. aventi una delle caratteristiche seguenti:<br>1. fondo scala inferiore a 200 kPa e «precisione» migliore di ± 1 % (fondo scala) o | 2B230 |

▼B

| Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|---|---|---|
| | 2. fondo scala uguale o superiore a 200 kPa e «precisione» migliore di 2 kPa.<br>Nota tecnica:<br>ai fini di 2B230, nella nozione di «precisione» rientrano la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente. | |
| II.A2.008 | Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi) e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza chimica/le sostanze chimiche da trattare ricavate da uno dei materiali seguenti:<br>a. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;<br>b. fluoropolimeri;<br>c. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);<br>d. grafite o «grafite di carbonio»;<br>e. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;<br>f. tantalio o leghe di tantalio;<br>g. titanio o leghe di titanio;<br>h. zirconio o leghe di zirconio, o<br>i. acciai inossidabili.<br>Nota tecnica:<br>La «grafite di carbonio» è una miscela formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite. | 2B350.e. |
| II.A2.009 | Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, come segue:<br>Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 $m^2$ e inferiore a 30 $m^2$ e tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi costituite da uno dei materiali seguenti:<br>a. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;<br>b. fluoropolimeri;<br>c. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);<br>d. grafite o «grafite di carbonio»;<br>e. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;<br>f. tantalio o leghe di tantalio;<br>g. titanio o leghe di titanio;<br>h. zirconio o leghe di zirconio,<br>i. carburo di silicio;<br>j. carburo di titanio o<br>k. acciai inossidabili.<br>Nota:<br>questa voce non comprende i radiatori per veicoli.<br>Nota tecnica:<br>i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. | 2B350.d. |

▼B

| Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|---|---|---|
| II.A2.010 | Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi o pompe a vuoto e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:<br>a. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;<br>b. ceramica;<br>c. ferrosilicio;<br>d. fluoropolimeri;<br>e. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);<br>f. grafite o «grafite di carbonio»;<br>g. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;<br>h. tantalio o leghe di tantalio;<br>i. titanio o leghe di titanio;<br>j. zirconio o leghe di zirconio;<br>k. niobio (columbio) o leghe di niobio;<br>l. acciai inossidabili;<br>m. leghe di alluminio; o<br>n. gomma.<br>Nota tecnica:<br>i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo delle pompe. nel termine «gomma» rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche. | 2B350.i. |
| II.A2.011 | «Separatori centrifughi», diversi da quelli specificati in 2B352.c., in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:<br>a. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;<br>b. fluoropolimeri;<br>c. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);<br>d. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;<br>e. tantalio o leghe di tantalio;<br>f. titanio o leghe di titanio; o<br>g. zirconio o leghe di zirconio.<br>Nota tecnica:<br>i «separatori centrifughi» includono i decantatori. | 2B352.c. |
| II.A2.012 | Filtri sinterizzati metallici, diversi da quelli specificati in 2B352.d., di nichelio o leghe di nichelio contenenti il 40 % o più in peso di nichelio. | 2B352.d. |

▼B

| Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|---|---|---|
| II.A2.013 | Macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle specificate in 2B009, 2B109 o 2B209, e componenti appositamente progettati per dette macchine:<br>Nota tecnica:<br>ai fini della presente voce, sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura. | 2B009<br>2B109<br>2B209 |
| II.A2.014 | Apparecchiature e reagenti, diversi da quelli specificati in 2B350 o 2B352, come segue:<br>a. fermentatori per la coltura di «microrganismi» patogeni o virus o per la produzione di tossina, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale pari o superiore a 10 litri;<br>b. agitatori per fermentatori di cui al paragrafo a.;<br>Nota tecnica:<br>i fermentatori comprendono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.<br>c. materiale da laboratorio come segue:<br>1. apparecchiature per la reazione a catena della polimerasi (PCR);<br>2. apparecchiature per il sequenziamento genetico;<br>3. sintetizzatori genetici;<br>4. apparecchiature per elettroporazione;<br>5. reagenti specifici associati alle apparecchiature indicate in I.A2.014.c. numeri da 1. a 4.;<br>d. filtri, microfiltri, nanofiltri o ultrafiltri utilizzabili nella biologia industriale o di laboratorio per la filtrazione continua, tranne i filtri appositamente progettati o modificati per uso medico o per la produzione di acqua chiarificata e da utilizzare nell'ambito di progetti ufficialmente sostenuti dall'UE o dall'ONU;<br>e. ultracentrifughe, rotori and adattatori per ultracentrifughe;<br>f. apparecchiature per liofilizzazione. | 2B350<br>2B352 |
| II.A2.015 | Attrezzature, diverse da quelle specificate in 2B005, 2B105 o 3B001.d, per il deposito di strati metallici come segue; loro componenti e accessori appositamente progettati:<br>a. attrezzature per il processo di deposizione chimica in fase vapore (CVD);<br>b. attrezzature per il processo di deposizione fisica in fase vapore (PVD);<br>c. attrezzature per il processo di deposizione mediante riscaldamento a induzione o a resistenza. | 2B005<br>2B105<br>3B001.d. |
| II.A2.016 | Serbatoi o container aperti, con o senza agitatori, di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,5 $m^3$ (500 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:<br>a. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;<br>b. fluoropolimeri;<br>c. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);<br>d. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;<br>e. tantalio o leghe di tantalio;<br>f. titanio o leghe di titanio;<br>g. zirconio o leghe di zirconio. | 2B350 |

▼B

| Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|---|---|---|
| | h. niobio (columbio) o leghe di niobio;<br>i. acciai inossidabili;<br>j. legno o<br>k. gomma.<br>Nota tecnica:<br>nel termine «gomma» rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche. | |

([1]) I costruttori che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) dovrebbero consultare le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti.

ELETTRONICA

II.A3. Beni

| Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|---|---|---|
| II.A3.001 | Alimentatori ad alta tensione in corrente continua diversi da quelli specificati in 0B001.j.5. o 3A227, aventi tutte le caratteristiche seguenti:<br>a. in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con corrente di uscita uguale o superiore a 5 kW con o senza sweeping e<br>b. stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 4 ore. | 0B001.j.5.<br>3A227 |
| II.A3.002 | Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati in 0B002.g. o 3A233, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:<br>a. spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);<br>b. spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);<br>c. spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);<br>d. spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con «materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio UF6»;<br>e. spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:<br>1. camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (– 80 °C) o<br>2. camera sorgente costruita, placcata o rivestita con materiali resistenti all'UF6;<br>f. spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi. | 0B002.g.<br>3A233 |
| II.A3.003 | Variatori di frequenza o generatori, diversi da quelli specificati in 0B001.b.13. o 3A225, aventi tutte le seguenti caratteristiche, nonché loro componenti e software appositamente progettati:<br>a. uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W;<br>b. in grado di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 Hz e 2 000 Hz e<br>c. controllo di frequenza migliore di (inferiore a) 0,1 %. | 0B001.b.13.<br>3A225 |

▼B

| Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|---|---|---|
| | Note tecniche:<br>1. i variatori di frequenza sono noti anche come convertitori, invertitori, generatori, apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.<br>2. La funzionalità specificata in questa voce può essere soddisfatta mediante talune apparecchiature commercializzate come apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile. | |
| II.A3.004 | Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi quantitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale. | |

SENSORI E LASER

II.A6. Beni

| Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|---|---|---|
| II.A6.001 | Barre di ittrio-alluminio granato (YAG). | |
| II.A6.002 | Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 o 6A004.b., come segue:<br>Apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d'onda 9 µm — 17 µm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe). | 6A002<br>6A004.b. |
| II.A6.003 | Correttori del fronte d'onda, diversi dagli specchi specificati in 6A004.a., 6A005.e. o 6A005.f., da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e «specchi deformabili», compresi gli specchi bimorfi. | 6A004.a.<br>6A005.e.<br>6A005.f. |
| II.A6.004 | Laser ad argon ionizzato, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005.a.6. e/o 6A205.a., aventi un'energia di uscita pari o superiore a 5 W. | 0B001.g.5.<br>6A005.a.6.<br>6A205.a. |
| II.A6.005 | «Laser» a semiconduttore, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.b., e relativi componenti, come segue:<br>a. laser a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100;<br>b. cortine di laser a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W.<br>Note:<br>1. I laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.<br>2. In questa voce non rientrano i diodi laser con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1,2 µm– 2,0 µm. | 0B001.g.5.<br>0B001.h.6.<br>6A005.b. |
| II.A6.006 | «Laser» a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6. o 6A005.b., con lunghezza di onda tra 9 µm e 17 µm, e pile di allineamenti di «laser» a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di «laser» a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda.<br>Nota:<br>I laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser. | 0B001.h.6.<br>6A005.b. |

▼B

| Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|---|---|---|
| II.A6.007 | «Laser accordabili» allo stato solido, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.c.1., e loro componenti, come segue:<br>a. laser in titanio-zaffiro;<br>b. laser in alessandrite. | 0B001.g.5.<br>0B001.h.6.<br>6A005.c.1. |
| II.A6.008 | «Laser» (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, diversi da quelli specificati in 6A005.c.2.b., con lunghezza di onda di uscita superiore a 1,0 μm ma non superiore a 1,1 μm e energia di uscita superiore a 10 J per impulso. | 6A005.c.2.b. |
| II.A6.009 | Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:<br>a. tubi di immagine e dispositivi di immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza uguale o superiore a 1 kHz;<br>b. componenti a frequenza di ripetizione;<br>c. celle di Pockels. | 6A203.b.4. |
| II.A6.010 | Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c., appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy (silicio) [5 x 106 rad (silicio)] senza degradazione funzionale.<br>Nota tecnica:<br>il termine Gy (silicio) si riferisce all'energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti. | 6A203.c. |
| II.A6.011 | Oscillatori e amplificatori laser a impulsi a coloranti accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005 o 6A205.c., aventi tutte le caratteristiche seguenti:<br>a. lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm;<br>b. potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W;<br>c. cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz e<br>d. larghezza di impulso inferiore a 100 ns.<br>Nota:<br>questa voce con comprende gli oscillatori monomodo. | 0B001.g.5.<br>6A005<br>6A205.c. |
| II.A6.012 | «Laser» a impulsi ad anidride carbonica, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6., 6A005.d. o 6A205.d., aventi tutte le caratteristiche seguenti:<br>a. lunghezza d'onda compresa tra 9 μm e 11 μm;<br>b. cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;<br>c. potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W e<br>d. larghezza di impulso inferiore a 200 ns. | 0B001.h.6.<br>6A005.d.<br>6A205.d. |
| II.A6.013 | Laser, diversi da quelli specificati in 6A005 o 6A205. | 6A005<br>6A205 |

▼B

MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE

II.A7. Beni

| Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|---|---|---|
| II.A7.001 | Sistemi di navigazione inerziali e loro componenti appositamente progettati, come segue: | 7A001 |
| | a. sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su aeromobili civili dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue: | 7A003<br>7A101 |
| | 1. sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) e apparecchiature inerziali progettati per «aeromobili», veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o «veicoli spaziali» per l'assetto, la guida o il controllo, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti: | 7A103 |
| | a. errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora «errore circolare probabile» (CEP) o inferiore (migliore) o | |
| | b. specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g; | |
| | 2. sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di «navigazione con riferimenti a basi di dati» («DBRN») per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una precisione di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un «errore circolare probabile» (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o «DBRN» per un massimo di quattro minuti; | |
| | 3. apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti: | |
| | a. progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine o | |
| | b. progettati per avere un livello di shock non operativo uguale o superiore a 900 g con durata uguale o superiore a 1 millisecondo. | |
| | b. Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati. | |
| | c. apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello. | |
| | Nota: | |
| | i parametri di cui ai punti a.1. e a.2. sono applicabili in presenza di una delle condizioni ambientali seguenti: | |
| | 1. vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g in valore efficace nella prima mezz'ora e una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti: | |
| | a. valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 $g^2$/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1 000 Hz e | |
| | b. attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 $g^2$/Hz e 0,01 $g^2$/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1 000 e 2 000 Hz; | |

▼B

| Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|---|---|---|
| | 2. rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a + 2,62 radianti/s (150 o/s)<br>3. conforme a norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1. o 2.<br>Note tecniche:<br>1. a.2. si riferisce a sistemi in cui un sistema di navigazione inerziale e altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni.<br>2. «Errore circolare probabile» (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50 % delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50 % delle probabilità di essere situati. | |

MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE

II.A9. Beni

| Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|---|---|---|
| II.A9.001 | Bulloni esplosivi. | |
| II.A9.002 | Motori a combustione interna (del tipo a pistone assiale o rotante), progettati o modificati per la propulsione di «aeromobili» o «veicoli più leggeri dell'aria», e loro componenti appositamente progettati. | |
| II.A9.003 | Camion, diversi da quelli specificati in 9A115, aventi più di un asse motorizzato e un carico utile superiore a 5 tonnellate.<br>Nota:<br>questa voce comprende i rimorchi e semirimorchi a pianale e altri rimorchi. | 9A115 |

B. **SOFTWARE**

| Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|---|---|---|
| II.B.001 | Software necessario per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo dei prodotti elencati nella parte A (Beni). | |

C. **TECNOLOGIA**

| Numero | Descrizione Prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie | Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
|---|---|---|
| II.C.001 | Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo dei prodotti elencati nella parte A (Beni). | |

▼B

**PARTE III**

Talune componenti chiave del settore dei missili balistici.

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

| | |
|---|---|
| 7601 | Alluminio greggio |
| 7602 | Cascami e avanzi di alluminio |
| 7603 | Polveri e pagliette di alluminio |
| 7604 | Barre e profilati di alluminio |
| 7605 | Fili di alluminio |
| 7606 | Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm |
| 7608 | Tubi di alluminio |
| 7609 | Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) |
| 7614 | Trefoli, cavi, trecce e articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità |

**PARTE IV**

Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 25 della risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

a) Prodotti utilizzabili nel settore nucleare e/o nei missili

1) Magneti anulari

Materiali per magneti permanenti aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

i. magnete anulare con un rapporto tra diametro esterno e diametro interno uguale o inferiore a 1,6:1; e

ii. costituiti da uno dei seguenti materiali magnetici: alluminio-nichel-cobalto, ferrite, samario-cobalto o neodimio-ferro-boro.

ex 8505 11 00

ex 8505 19 10

ex 8505 19 90

ex 8505 90 90

2) Acciaio Maraging avente entrambe le caratteristiche seguenti:

▼B

i. con un carico di rottura uguale o superiore a 1 500 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C);

ii. in forma di barre o di tubi, con un diametro esterno uguale o superiore a 75 mm.

ex 7304 49 10

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

3) Materiali magnetici di lega in fogli o strisce sottili aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a) spessore uguale o inferiore a 0,05 mm; o altezza uguale o inferiore a 25 mm; e

b) costituiti da uno dei seguenti materiali magnetici di lega: ferro-cromo-cobalto, ferro-cobalto-vanadio, ferro-cromo-cobalto-vanadio o ferro-cromo.

ex 7326 19 10

ex 7326 19 90

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

4) Variatori di frequenza (conosciuti anche come convertitori o invertitori)

Variatori di frequenza, diversi da quelli specificati alle voci 0B001.b.13 o 3A225 dell'allegato II, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro software appositamente progettato:

i. frequenza di uscita polifase;

ii. in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W; e

iii. in grado di funzionare ovunque (in uno o più punti) in una gamma di frequenze comprese tra 600 e 2 000 Hz.

Note tecniche:

1) i variatori di frequenza sono conosciuti anche come convertitori o invertitori.

2) La funzionalità sopra specificata può essere soddisfatta mediante talune apparecchiature descritte o commercializzate come apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.

ex 8504 40 84

ex 8504 40 88

ex 8504 40 90

ex 8537 10 95

ex 8537 10 98

ex 8537 20 91

ex 8537 20 99

5) Leghe di alluminio ad alta resistenza

Leghe di alluminio aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

i. carico di rottura uguale o superiore a 415 MPa alla temperatura di 293 °K (20 °C) e

▼B

ii. in forma di barre o di tubi, con un diametro esterno uguale o superiore a 75 mm.

Nota tecnica:

le leghe sopra citate comprendono le leghe di alluminio prima o dopo il trattamento termico.

ex 7601 20 80

ex 7604 29 10

ex 7608 20 20

ex 7608 20 81

ex 7608 20 89

6) Materiali fibrosi o filamentosi

«Materiali fibrosi o filamentosi» e materiali preimpregnati, come segue:

i. «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio, aramidici o di vetro aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

1) «modulo specifico» superiore a 3,18 × 106 m; e

2) «carico di rottura specifico» superiore a $76{,}2 \times 10^3$ m;

ii. Materiali preimpregnati: «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 30 mm, costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio, aramidici o di vetro specificati alla lettera a).

ex 5402 11 00

ex 5402 19 00

ex 5402 31 00

ex 5402 32 00

ex 5404 90 90

ex 5407 10 00

ex 5407 20 90

ex 5407 41 00

ex 5407 42 00

ex 5407 43 00

ex 5407 44 00

ex 5501 10 00

ex 5501 90 00

ex 5503 11 00

ex 5503 19 00

ex 5503 20 00

ex 5503 90 00

ex 5506 10 00

ex 5506 90 00

ex 5509 11 00

ex 5509 12 00

ex 5604 90 10

ex 5607 50 11

ex 5607 50 19

▼B

ex 5607 50 30

ex 5607 50 90

ex 5609 00 00

ex 5902 10 10

ex 5902 10 90

ex 5902 20 90

ex 5902 90 10

ex 5902 90 90

ex 5903 10 10

ex 5903 10 90

ex 5903 20 10

ex 5903 20 90

ex 5903 90 10

ex 5903 90 91

ex 5903 90 99

ex 6815 10 10

ex 6815 99 00

ex 7019 12 00

ex 7019 19 10

ex 7019 19 90

ex 7019 51 00

ex 7019 59 00

ex 7019 90 00

7) Macchine per l'avvolgimento di filamenti e relative apparecchiature

Macchine per l'avvolgimento di filamenti e relative apparecchiature, come segue:

i. macchine per l'avvolgimento di filamenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1) movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre coordinati e programmati secondo due o più assi;

2) appositamente progettate per fabbricare strutture o prodotti laminati compositi utilizzando «materiali fibrosi o filamentosi»; e

3) in grado di avvolgere tubi cilindrici di diametro uguale o superiore a 75 mm;

ii. controlli di coordinamento e di programmazione per le macchine per l'avvolgimento di filamenti specificate alla lettera a);

iii. mandrini per le macchine per l'avvolgimento di filamenti specificate alla lettera a).

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8444 00 10

ex 8444 00 90

▼B

ex 8446 10 00

ex 8446 21 00

ex 8446 29 00

ex 8446 30 00

ex 8447 11 00

ex 8447 12 00

ex 8447 20 20

ex 8447 20 80

ex 8447 90 00

ex 8448 19 00

ex 8448 20 00

ex 8448 39 00

ex 8448 42 00

ex 8448 49 00

ex 8448 59 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 20

ex 8479 90 70

ex 8537 10 10

ex 8537 10 91

ex 8537 10 95

ex 8537 10 98

ex 8538 10 00

ex 9022 12 00

ex 9022 19 00

ex 9022 90 00

ex 9031 80 80

ex 9031 90 00

8) Macchine per fluotornitura descritte in INFCIRC/254/Rev.9/Part2 e S/2014/253

ex 8463 90 00

ex 8466 94 00

9) Apparecchiature per saldatrici laser

ex 8515 80 10

ex 8515 80 90

ex 8515 90 00

10) Macchine utensili CNC a 4 e 5 assi

ex 8457 10 10

ex 8457 10 90

ex 8457 20 00

▼B

ex 8457 30 10

ex 8457 30 90

ex 8458 11 20

ex 8458 11 41

ex 8458 11 49

ex 8458 11 80

ex 8458 19 00

ex 8458 91 20

ex 8458 91 80

ex 8459 10 00

ex 8459 21 00

ex 8459 31 00

ex 8459 41 00

ex 8459 51 00

ex 8459 61 10

ex 8459 61 90

ex 8460 12 00

ex 8460 22 00

ex 8460 23 00

ex 8460 24 00

ex 8460 31 00

ex 8460 40 10

ex 8460 90 00

ex 8461 20 00

ex 8461 30 10

ex 8461 40 11

ex 8461 40 31

ex 8461 40 71

ex 8461 40 90

ex 8461 90 00

ex 8464 20 11

ex 8464 20 19

ex 8464 20 80

ex 8464 90 00

11) Apparecchiature per il taglio al plasma

ex 8556 40 00

ex 8515 31 00

ex 8515 39 90

ex 8515 80 10

ex 8515 80 90

ex 8515 90 00

12) Idruri metallici come l'idruro di zirconio

ex 2850 00 20

▼B

b) Prodotti utilizzabili per armi chimiche/biologiche

1) Prodotti chimici supplementari utilizzabili per la produzione di agenti di guerra chimica:

| Descrizione del prodotto | | Codice NC |
|---|---|---|
| Sodio metallico (7440-23-5) | | 2805 11 00 |
| Triossido di zolfo (7446-11-9) | ex | 2811 29 10 |
| Cloruro di alluminio (7446-70-0) | | 2827 32 00 |
| Bromuro di potassio (7758-02-3) | | 2827 51 00 |
| Bromuro di sodio (7647-15-6) | | 2827 51 00 |
| Diclorometano (75-09-2) | | 2903 12 00 |
| Bromopropano (75-26-3) | ex | 2903 39 19 |
| Ossido di isopropile (108-20-3) | ex | 2909 19 90 |
| Monoisopropilammina (75-31-0) | ex | 2921 19 99 |
| Trimetilammina (75-50-3) | ex | 2921 11 00 |
| Tributilammina (102-82-9) | ex | 2921 19 99 |
| Trietilammina (121-44-8) | ex | 2921 19 99 |
| N,N-dimetilanilina (121-69-7) | ex | 2921 42 00 |
| Piridina (110-86-1) | ex | 2933 31 00 |

2) Contenitori per reazioni, reattori, scambiatori di calore, unità di condensazione, pompe, valvole, serbatoi di stoccaggio, contenitori, serbatoi di accumulo, colonne di distillazione o torri di assorbimento conformi ai parametri di prestazione indicati in S/2006/853 e S/2006/853/corr.1.

— Pompe dotate di tenuta singola aventi una portata massima specificata dal fabbricante superiore a 0,6 $m^3$/ora e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:

a) nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

b) leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

c) fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);

d) vetro o rivestiti di vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati);

e) grafite o grafite di carbonio;

f) tantalio o leghe di tantalio;

g) titanio o leghe di titanio;

h) zirconio o leghe di zirconio;

i) ceramiche;

j) ferrosilicio (leghe di ferro con elevato tenore di silicio) o

▼B

k) niobio (columbio) o leghe di niobio.

ex 3925 10 00

ex 3925 90 80

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00

ex 4009 22 00

ex 4009 41 00

ex 4009 42 00

ex 4016 93 00

ex 6909 11 00

ex 6909 12 00

ex 6909 19 00

ex 6909 90 00

ex 6914 90 00

ex 7020 00 10

ex 7020 00 30

ex 7020 00 80

ex 7304 41 00

ex 7304 49 93

ex 7304 49 95

ex 7304 49 99

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

ex 7306 40 20

ex 7306 40 80

ex 7306 50 20

ex 7306 50 80

ex 7306 69 10

ex 7306 69 90

ex 7306 90 00

ex 7309 00 10

ex 7309 00 30

ex 7309 00 51

ex 7309 00 59

ex 7309 00 90

ex 7310 10 00

ex 7310 29 10

ex 7310 29 90

ex 7311 00 00

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

▼B

ex 7507 11 00

ex 7507 12 00

ex 7507 20 00

ex 7508 90 00

ex 8103 90 90

ex 8108 90 50

ex 8108 90 60

ex 8108 90 90

ex 8109 90 00

ex 8112 99 30

ex 8401 20 00

ex 8401 40 00

ex 8401 10 00

ex 8412 90 20

ex 8413 50 40

ex 8413 60 39

ex 8413 60 61

ex 8413 60 69

ex 8413 60 70

ex 8413 60 80

ex 8413 70 21

ex 8413 70 29

ex 8413 70 45

ex 8413 70 51

ex 8413 70 59

ex 8413 70 65

ex 8413 70 75

ex 8413 70 81

ex 8413 70 89

ex 8413 81 00

ex 8413 82 00

ex 8413 91 00

ex 8414 10 25

ex 8414 10 81

ex 8414 10 89

ex 8414 40 10

ex 8414 40 90

ex 8414 59 15

ex 8414 59 25

ex 8414 59 23

ex 8414 59 95

ex 8414 80 11

ex 8418 99 10

ex 8414 80 19

ex 8414 80 59

ex 8414 80 73

ex 8414 80 75

▼B

ex 8414 80 78

ex 8414 80 80

ex 8414 90 00

ex 8417 80 30

ex 8417 80 50

ex 8417 80 70

ex 8418 69 00

ex 8419 40 00

ex 8419 50 00

ex 8419 89 10

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8477 80 93

ex 8477 80 99

ex 8479 82 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 70

3) Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA che potrebbero essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

ex 8414 51 00

ex 8414 59 00

ex 8414 60 00

ex 8414 80 80

ex 8421 39 15

ex 8421 39 25

ex 8479 89 97

**PARTE V**

Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 4 della risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

NOTA ESPLICATIVA

Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio o all'allegato II, parte II, del presente regolamento» sta a indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione dei beni e delle tecnologie cui fa riferimento.

Prodotti utilizzabili nel settore nucleare e/o nei missili

| Descrizione | Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 o all'allegato II, parte II del presente regolamento |
|---|---|
| Isocianati (TDI (diisocianato di toluene), MDI (diisocianato di metilendifenile), IPDI (diisocianato di isoforone), HNMDI o HDI (diisocianato di esametilene) e DDI (diisocianato di esametilene) e apparecchiature di produzione. | |
| Nitrato di ammonio, chimicamente puro o in fase stabilizzata (PSAN). | |

▼B

| Descrizione | Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 o all'allegato II, parte II del presente regolamento |
|---|---|
| Camere di prova non distruttive con una dimensione critica interna pari o superiore a 1m. | |
| Turbo pompe per motori a razzo a propellente liquido o ibridi | 9A006 |
| Sostanze polimeriche (Polietere con gruppi terminali ossidrilici (HTPE), etere caprolattone con gruppi terminali ossidrilici (HTCE), polipropilene glicole (PPG), polidietilene glicole adipato (PGA), polietilenglicole (PEG). | |
| Sottosistemi di contromisura e ausili di penetrazione (ad es. disturbatori, ingannatori o distributori di chaff) destinati a saturare, confondere o eludere le difese missilistiche. | |
| Fogli di manganese per la brasatura di metalli. | |
| Macchine per idroformatura. | |
| Forni per trattamento termico — Temperatura >850 °C e una dimensione >1m, | II.A2.005, 2B226, 2B227 |
| Macchine per elettroerosione (EDM) | 2B001.d |
| Macchine per saldatura FSW (Friction Stir Welding). | |
| Software di modellazione e progettazione relativo alla modellazione dell'analisi aerodinamica e termodinamica di sistemi a razzo o sistemi di veicoli aerei senza equipaggio | |
| Apparecchi da ripresa ad alta velocità a eccezione di quelli utilizzati nei sistemi di immaginografia medica | 6A003.a.2 |
| Telai di camion con 6 o più assi | 9A115 e II.A9.003 |

Prodotti utilizzabili per armi chimiche/biologiche

| Descrizione | Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 o di cui alla parte II dell'allegato II del presente regolamento |
|---|---|
| 1. Cappe aspiranti fissate a pavimento (di tipo walk-in) aventi una larghezza nominale minima di 2,5 metri, | 2B352 |
| 2. Centrifughe a funzionamento discontinuo con rotore di una capacità di 4 litri o più, utilizzabile con materiali biologici. | II.A2.014.e., 2B350, 2B352 |
| 3. Fermentatori aventi volume interno pari a 10-20 L (0,01-0,02 metri cubi), utilizzabili con materiali biologici. | 2B352 e II.A2.014.a. |

▼M1

**PARTE VI**

Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 4 della UNSCR 2371 (2017).

▼M3

**PARTE VII**

Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2371 (2017).

**PARTE VIII**

Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2375 (2017).

**PARTE IX**

Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2375 (2017).

▼B

*ALLEGATO III*

**Carburante per aerei di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)**

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| Da 2710 12 31 a 2710 12 59 | Benzina |
| 2710 12 70 | Carboturbo tipo nafta |
| 2710 19 21 | Carboturbo tipo kerosene |
| 2710 19 25 | Propellente tipo kerosene |

▼B

*ALLEGATO IV*

**Oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d)**

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| ex 2530 90 00 | Minerali delle terre rare |
| ex 26 12 | Monazite e altri minerali utilizzati esclusivamente o principalmente per l'estrazione di uranio o torio |
| ex 2614 00 00 | Minerale di titanio |
| ex 2615 90 00 | Minerale di vanadio |
| 2616 90 00 10 | Minerali di oro e loro concentrati |

▼B

*ALLEGATO IV*

**Oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d)**

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| ex 26 01 | Minerale di ferro |
| 2701 | Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili |
| 2702 | Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo |
| 2703 | Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata |
| ▼M3 2704 | Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta |
| ▼B 7201 | Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie |
| 7202 | Ferro-leghe |
| 7203 | Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili |
| 7204 10 00 | Cascami e avanzi di ghisa |
| ex 7204 30 00 | Cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati |
| ex 7204 41 | Altri cascami e avanzi: torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti |
| ex 7204 49 | Altri cascami e avanzi: Altro |
| ex 7204 50 00 | Altri cascami e avanzi: cascami lingottati |
| ex 7205 10 00 | Graniglie |
| ex 7205 29 00 | Polveri, diverse da quelle di acciai legati |
| ex 7206 10 00 | Lingotti |

▼B

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| ex 7206 90 00 | Altro |
| ex 72 07 | Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
| ex 72 08 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti |
| ex 72 09 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti |
| ex 72 10 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti |
| ex 72 11 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti |
| ex 72 12 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti |
| ex 72 14 | Altre barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, comprese quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione |
| ex 72 15 | Altre barre di ferro o di acciai non legati |
| ex 72 16 | Profilati di ferro o di acciai non legati |
| ex 72 17 | Fili di ferro o di acciai non legati |

▼B

*ALLEGATO V*

**Carbone, ferro e minerale di ferro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e)**

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

| | | |
|---|---|---|
| | 2707 | Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici eccedono, in peso, i costituenti non aromatici |
| | 2709 | Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi |
| | 2710 | Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati |
| | 2711 | Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi |
| | 2712 10 | Vaselina |
| | 2712 20 | Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio |
| ex | 2712 90 | Altro |
| | 2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
| ex | 2714 | Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche |
| ex | 2715 | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs») |
| | | – Preparazioni contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
| | 3403 11 | – – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie |

▼B

| | | |
|---|---|---|
| | 3403 19 | – – altre |
| | | – Altro |
| ex | 3403 91 | – – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie |
| ex | 3403 99 | – – altre |
| | | – – – – – Prodotti e preparati chimici, costituiti essenzialmente da composti organici, non nominati né compresi altrove |
| ex | 3824 99 92 | – – – – – – in forma liquida a 20 °C |
| ex | 3824 99 93 | – – – – – – Altro |
| ex | 3824 99 96 | – – – – – Altro |
| | 3826 00 10 | – Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume il 96,5 % o più di esteri (FAMAE) |
| | 3826 00 90 | – Altro |

▼B

*ALLEGATO VII*

**Rame, nichel, argento e zinco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g)**

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Rame

| | | |
|---|---|---|
| | 2603 | Minerali di rame e loro concentrati |
| | 74 | Rame e lavori di rame |
| | 8536 90 95 30 | Rivetti di contatto<br>– di rame<br>– rivestiti con una lega di argento e nichel AgNi10 o d'argento contenente in peso l'11,2 % (± 1,0 %) di ossido di stagno e di ossido di indio, complessivamente<br>– con spessore del rivestimento pari a 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm) |
| ex | 8538 90 99 | Parti in rame riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 |
| | 8544 11 | Fili per avvolgimenti di rame |
| | | – altri conduttori elettrici in rame, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V: |
| ex | 8544 42 | – – muniti di pezzi di congiunzione |
| ex | 8544 49 | – – altro |
| | | – altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V: |
| | 8544 60 10 | – – con conduttori di rame |

Nichel

| | | |
|---|---|---|
| | 2604 | Minerali di nichel e loro concentrati |
| | | Ferro-leghe: |
| | 7202 60 | – Ferro-nichel |
| | | Fili di acciai inossidabili: |
| | 7223 00 11 | – – contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo |

▼B

| | | |
|---|---|---|
| | 75 | Nichel e lavori di nichel |
| | 8105 90 00 10 | Barre o fili di lega di cobalto contenenti, in peso:<br>— 35 % (± 2 %) di cobalto,<br>— 25 % (± 1 %) di nichel,<br>— 19 % (± 1 %) di cromo e<br>— 7 % (± 2 %) di ferro,<br>conformi alle specifiche dei materiali AMS 5842, del tipo utilizzato nell'industria aerospaziale |

Argento

| | | |
|---|---|---|
| | 2616 10 | Minerali di argento e loro concentrati |

Zinco

| | | |
|---|---|---|
| | 2608 | Minerali di zinco e loro concentrati |
| | 79 | Zinco e lavori di zinco |

▼**M7**

*ALLEGATO VIII*

**Beni di lusso di cui all'articolo 10**

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

1) Cavalli

| | | |
|---|---|---|
| | 0101 21 00 | Riproduttori di razza pura |
| ex | 0101 29 90 | Altro |

2) Caviale e suoi succedanei

| | | |
|---|---|---|
| | 1604 31 00 | Caviale |
| | 1604 32 00 | Succedanei del caviale |

3) Tartufi e relative preparazioni

| | | |
|---|---|---|
| | 0709 59 50 | Tartufi |
| ex | 0710 80 69 | Altro |
| ex | 0711 59 00 | Altro |
| ex | 0712 39 00 | Altro |
| ex | 2001 90 97 | Altro |
| | 2003 90 10 | Tartufi |
| ex | 2103 90 90 | Altro |
| ex | 2104 10 00 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
| ex | 2104 20 00 | Preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
| ex | 2106 00 00 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |

4) Vini (compresi i vini spumanti), birre, acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione

| | | |
|---|---|---|
| | 2203 00 00 | Birra di malto |
| | 2204 10 11 | Champagne |
| | 2204 10 91 | Asti spumante |
| | 2204 10 93 | Altro |
| | 2204 10 94 | a indicazione geografica protetta (IGP) |
| | 2204 10 96 | Altri vini varietali |
| | 2204 10 98 | Altro |
| | 2204 21 00 | in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri |
| | 2204 29 00 | Altro |

▼M7

| | | |
|---|---|---|
| | 2205 00 00 | Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche |
| | 2206 00 00 | Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate con bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove |
| | 2207 10 00 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol |
| | 2208 00 00 | Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione |

5) Sigari e sigaretti

| | | |
|---|---|---|
| | 2402 10 00 | Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco |
| | 2402 90 00 | Altro |

6) Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco

| | | |
|---|---|---|
| | 3303 | Profumi e acque da toletta |
| | 3304 00 00 | Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure |
| | 3305 00 00 | Preparazioni per capelli |
| | 3307 00 00 | Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti |
| | 6704 00 00 | Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove |

7) Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili, di valore unitario superiore a 50 EUR

| | | |
|---|---|---|
| ex | 4201 00 00 | Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia |

▼M7

| | | |
|---|---|---|
| ex | 4202 00 00 | Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toeletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toeletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta |
| ex | 4205 00 90 | Altro |
| ex | 9605 00 00 | Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti |

8) Giacconi il cui valore unitario è superiore a 75 EUR, o altri indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale), di valore unitario superiore a 20 EUR

| | | |
|---|---|---|
| ex | 4203 00 00 | Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti |
| ex | 4303 00 00 | Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria |
| ex | 6101 00 00 | Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103 |
| ex | 6102 00 00 | Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104 |
| ex | 6103 00 00 | Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e “short” (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo |
| ex | 6104 00 00 | Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e “short” (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza |
| ex | 6105 00 00 | Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo |
| ex | 6106 00 00 | Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza |
| ex | 6107 00 00 | Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo |
| ex | 6108 00 00 | Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza |

▼M7

| | | |
|---|---|---|
| ex | 6109 00 00 | T-shirt e canottiere (magliette), a maglia |
| ex | 6110 00 00 | Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia |
| ex | 6111 00 00 | Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebè) |
| ex | 6112 11 00 | di cotone |
| ex | 6112 12 00 | di fibre sintetiche |
| ex | 6112 19 00 | di altre materie tessili |
| | 6112 20 00 | Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci |
| | 6112 31 00 | di fibre sintetiche |
| | 6112 39 00 | di altre materie tessili |
| | 6112 41 00 | di fibre sintetiche |
| | 6112 49 00 | di altre materie tessili |
| ex | 6113 00 10 | di tessuti a maglia della voce 5906 |
| ex | 6113 00 90 | Altro |
| ex | 6114 00 00 | Altri indumenti, a maglia |
| ex | 6115 00 00 | Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia |
| ex | 6116 00 00 | Guanti, mezziguanti e muffole, a maglia |
| ex | 6117 00 00 | Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia |
| ex | 6201 00 00 | Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203 |
| ex | 6202 00 00 | Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204 |
| ex | 6203 00 00 | Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e “short” (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo |
| ex | 6204 00 00 | Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e “short” (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza |
| ex | 6205 00 00 | Camicie e camicette per uomo o ragazzo |
| ex | 6206 00 00 | Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza |

▼M7

| | | |
|---|---|---|
| ex | 6207 00 00 | Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo |
| ex | 6208 00 00 | Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza |
| ex | 6209 00 00 | Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebè) |
| ex | 6210 10 00 | di tessuti delle voci 5602 o 5603 |
| ex | 6210 20 00 | Altri indumenti del tipo di quelli descritti nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19 |
| ex | 6210 30 00 | Altri indumenti del tipo di quelli descritti nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19 |
| ex | 6210 40 00 | Altri indumenti per uomo o ragazzo |
| ex | 6210 50 00 | Altri indumenti per donna o ragazza |
| | 6211 11 00 | per uomo o ragazzo |
| | 6211 12 00 | per donna o ragazza |
| | 6211 20 00 | Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci |
| ex | 6211 32 00 | di cotone |
| ex | 6211 33 00 | di fibre sintetiche o artificiali |
| ex | 6211 39 00 | di altre materie tessili |
| ex | 6211 42 00 | di cotone |
| ex | 6211 43 00 | di fibre sintetiche o artificiali |
| ex | 6211 49 00 | di altre materie tessili |
| ex | 6212 00 00 | Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia |
| ex | 6213 00 00 | Fazzoletti da naso e da taschino |
| ex | 6214 00 00 | Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili |
| ex | 6215 00 00 | Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte |
| ex | 6216 00 00 | Guanti, mezzoguanti e muffole |
| ex | 6217 00 00 | Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 |
| ex | 6401 00 00 | Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti |

▼**M7**

| | | |
|---|---|---|
| ex | 6402 20 00 | Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli |
| ex | 6402 91 00 | che ricoprono la caviglia |
| ex | 6402 99 00 | Altro |
| ex | 6403 19 00 | Altro |
| ex | 6403 20 00 | Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce |
| ex | 6403 40 00 | Altre calzature, con puntale protettivo di metallo |
| ex | 6403 51 00 | che ricoprono la caviglia |
| ex | 6403 59 00 | Altro |
| ex | 6403 91 00 | che ricoprono la caviglia |
| ex | 6403 99 00 | Altro |
| ex | 6404 19 10 | Pantofole e altre calzature da camera |
| ex | 6404 20 00 | Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito |
| ex | 6405 00 00 | Altre calzature |
| ex | 6504 00 00 | Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti |
| ex | 6505 00 10 | di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00 |
| ex | 6505 00 30 | Berretti con visiera, chepì e simili copricapo |
| ex | 6505 00 90 | Altro |
| ex | 6506 99 00 | di altre materie |
| ex | 6601 91 00 | con fusto o manico telescopico |
| ex | 6601 99 00 | Altro |
| ex | 6602 00 00 | Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili |
| ex | 9619 00 81 | Pannolini per bambini piccoli (bebè) |

9) Tappeti e arazzi, anche non fatti a mano

| | | |
|---|---|---|
| | 5701 00 00 | Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati |
| | 5702 10 00 | Tappeti detti “Kelim” o “Kilim”, “Schumacks” o “Soumak”, “Karamanie” e tappeti simili tessuti a mano |
| | 5702 20 00 | Rivestimenti del suolo di cocco |
| | 5702 31 80 | Altro |
| | 5702 32 00 | di materie tessili sintetiche o artificiali |

▼M7

| | | |
|---|---|---|
| | 5702 39 00 | di altre materie tessili |
| | 5702 41 90 | Altro |
| | 5702 42 00 | di materie tessili sintetiche o artificiali |
| | 5702 50 00 | Altri, non vellutati, né confezionati |
| | 5702 91 00 | di lana o di peli fini |
| | 5702 92 00 | di materie tessili sintetiche o artificiali |
| | 5702 99 00 | di altre materie tessili |
| | 5703 00 00 | Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, “tufted”, anche confezionati |
| | 5704 00 00 | Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro non “tufted” né “floccati”, anche confezionati |
| | 5705 00 00 | Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati |
| | 5805 00 00 | Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |

10) Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

| | | |
|---|---|---|
| | 7101 00 00 | Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
| | 7102 00 00 | Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati |
| | 7103 00 00 | Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
| | 7104 20 00 | Altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate |
| | 7104 90 00 | Altro |
| | 7105 00 00 | Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche |
| | 7106 00 00 | Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
| | 7107 00 00 | Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati |
| | 7108 00 00 | Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
| | 7109 00 00 | Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati |
| | 7110 11 00 | greggi o in polvere |

▼M7

| | | |
|---|---|---|
| | 7110 19 00 | Altro |
| | 7110 21 00 | greggi o in polvere |
| | 7110 29 00 | Altro |
| | 7110 31 00 | greggi o in polvere |
| | 7110 39 00 | Altro |
| | 7110 41 00 | greggi o in polvere |
| | 7110 49 00 | Altro |
| | 7111 00 00 | Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati |
| | 7113 00 00 | Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
| | 7114 00 00 | Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
| | 7115 00 00 | Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
| | 7116 00 00 | Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite |

11) Monete e banconote non aventi corso legale

| | | |
|---|---|---|
| ex | 4907 00 30 | Biglietti di banca |
| | 7118 10 00 | Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro |
| ex | 7118 90 00 | Altro |

12) Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi

| | | |
|---|---|---|
| | 7114 00 00 | Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
| | 7115 00 00 | Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
| ex | 8214 00 00 | Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); Utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
| ex | 8215 00 00 | Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
| ex | 9307 00 00 | Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi |

▼M7

13) Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia di alta qualità

| | | |
|---|---|---|
| | 6911 00 00 | Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di porcellana |
| | 6912 00 23 | di gres |
| | 6912 00 25 | di maiolica o di terraglia |
| | 6912 00 83 | di gres |
| | 6912 00 85 | di maiolica o di terraglia |
| | 6914 10 00 | di porcellana |
| | 6914 90 00 | Altro |

14) Articoli di cristallo al piombo

| | | |
|---|---|---|
| ex | 7009 91 00 | non incorniciati |
| ex | 7009 92 00 | incorniciati |
| ex | 7010 00 00 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro |
| | 7013 22 00 | di cristallo al piombo |
| | 7013 33 00 | di cristallo al piombo |
| | 7013 41 00 | di cristallo al piombo |
| | 7013 91 00 | di cristallo al piombo |
| ex | 7018 10 00 | Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili |
| ex | 7018 90 00 | Altro |
| ex | 7020 00 80 | Altro |
| ex | 9405 10 50 | di vetro |
| ex | 9405 20 50 | di vetro |
| ex | 9405 50 00 | Apparecchi per l'illuminazione non elettrici |
| ex | 9405 91 00 | di vetro |

15) Dispositivi elettronici per uso domestico, di valore unitario superiore a 50 EUR

| | | |
|---|---|---|
| ex | 8414 51 | Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W |
| ex | 8414 59 00 | Altro |
| ex | 8414 60 00 | Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm |
| ex | 8415 10 00 | del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo “split system” (sistemi a elementi separati) |

▼M7

| | | |
|---|---|---|
| ex | 8418 10 00 | Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati |
| ex | 8418 21 00 | a compressione |
| ex | 8418 29 00 | Altro |
| ex | 8418 30 00 | Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l |
| ex | 8418 40 00 | Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l |
| ex | 8419 81 00 | per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti |
| ex | 8422 11 00 | di tipo familiare |
| ex | 8423 10 00 | Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo |
| ex | 8443 12 00 | Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato |
| ex | 8443 31 00 | Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete |
| ex | 8443 32 00 | Altre, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete |
| ex | 8443 39 00 | Altro |
| ex | 8450 11 00 | Macchine completamente automatiche |
| ex | 8450 12 00 | Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato |
| ex | 8450 19 00 | Altro |
| ex | 8451 21 00 | di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg |
| ex | 8452 10 00 | Macchine per cucire di tipo domestico |
| ex | 8470 10 00 | Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzione di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni |
| ex | 8470 21 00 | con dispositivo stampante |
| ex | 8470 29 00 | Altro |
| ex | 8470 30 00 | Altre macchine calcolatrici |
| ex | 8471 00 00 | Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove |
| ex | 8472 90 40 | Macchine per l'elaborazione di testi |

▼**M7**

| | | |
|---|---|---|
| ex | 8472 90 90 | Altro |
| ex | 8479 60 00 | Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria |
| ex | 8508 11 00 | di potenza non superiore a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l |
| ex | 8508 19 00 | Altro |
| ex | 8508 60 00 | Altri aspirapolvere |
| ex | 8509 80 00 | Altri apparecchi |
| ex | 8516 31 00 | Asciugacapelli |
| ex | 8516 50 00 | Forni a microonde |
| ex | 8516 60 10 | Cucine |
| ex | 8516 71 00 | Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè |
| ex | 8516 72 00 | Tostapane |
| ex | 8516 79 00 | Altro |
| ex | 8517 11 00 | Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio “cordless” |
| ex | 8517 12 00 | Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo |
| ex | 8517 18 00 | Altro |
| ex | 8517 61 00 | Stazioni fisse |
| ex | 8517 62 00 | Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing |
| ex | 8517 69 00 | Altro |
| ex | 8526 91 00 | Apparecchi di radionavigazione |
| ex | 8529 10 31 | per ricezione via satellite |
| ex | 8529 10 39 | Altro |
| ex | 8529 10 65 | Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate |
| ex | 8529 10 69 | Altro |
| ex | 8531 10 00 | Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio e apparecchi simili |
| ex | 8543 70 10 | Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario |
| ex | 8543 70 30 | Amplificatori d'antenne |
| ex | 8543 70 50 | Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura |
| ex | 8543 70 90 | Altro |
| | 9504 50 00 | Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30 |
| | 9504 90 80 | Altro |

▼M7

16) Apparecchi elettrici/elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini, di valore unitario superiore a 50 EUR

| | | |
|---|---|---|
| ex | 8519 00 00 | Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono |
| ex | 8521 00 00 | Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
| ex | 8525 80 30 | Fotocamere digitali |
| ex | 8525 80 91 | che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera |
| ex | 8525 80 99 | Altro |
| ex | 8527 00 00 | Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
| ex | 8528 71 00 | non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video |
| ex | 8528 72 00 | Altri, a colori |
| ex | 9006 00 00 | Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 |
| ex | 9007 00 00 | Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono |

17) Veicoli per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 10 000 EUR, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 1 000 EUR, loro accessori e pezzi di ricambio

| | | |
|---|---|---|
| ex | 4011 10 00 | dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo “break” e le auto da corsa) |
| ex | 4011 20 00 | dei tipi utilizzati per autobus o autocarri |
| ex | 4011 30 00 | dei tipi utilizzati per veicoli aerei |
| ex | 4011 40 00 | dei tipi utilizzati per motocicli |
| ex | 4011 90 00 | Altro |
| ex | 7009 10 00 | Specchi retrovisivi per veicoli |
| ex | 8407 00 00 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
| ex | 8408 00 00 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
| ex | 8409 00 00 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |

▼M7

| | | |
|---|---|---|
| ex | 8411 00 00 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
| | 8428 60 00 | Teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari |
| ex | 8431 39 00 | Parti e accessori di teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari |
| ex | 8483 00 00 | Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione |
| ex | 8511 00 00 | Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori |
| ex | 8512 20 00 | Altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva |
| ex | 8512 30 10 | Apparecchi di segnalazione acustica del tipo utilizzato per autoveicoli |
| ex | 8512 30 90 | Altro |
| ex | 8512 40 00 | Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti |
| ex | 8544 30 00 | Serie di fili per candele di accensione e altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto |
| ex | 8603 00 00 | Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604 |
| ex | 8605 00 00 | Carrozze ferrotranviarie per il trasporto dei passeggeri, non semoventi; Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604) |
| ex | 8607 00 00 | Parti di veicoli per strade ferrate o simili |
| ex | 8702 00 00 | Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, compreso il conducente |

▼M7

| | | |
|---|---|---|
| ex | 8703 00 00 | Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo “break” e le auto da corsa, comprese le motoslitte |
| ex | 8706 00 00 | Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore |
| ex | 8707 00 00 | Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine |
| ex | 8708 00 00 | Parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 |
| ex | 8711 00 00 | Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“sidecar”) |
| ex | 8712 00 00 | Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore |
| ex | 8714 00 00 | Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713 |
| ex | 8716 10 00 | Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte |
| ex | 8716 40 00 | Altri rimorchi e semirimorchi |
| ex | 8716 90 00 | Parti |
| ex | 8801 00 00 | Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore |
| ex | 8802 11 00 | di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg |
| ex | 8802 12 00 | di peso a vuoto superiore a 2 000 kg |
| | 8802 20 00 | Aeroplani e altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg |
| ex | 8802 30 00 | Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg |
| ex | 8802 40 00 | Aeroplani e altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg |
| ex | 8803 10 00 | Eliche e rotori, e loro parti |
| ex | 8803 20 00 | Carrelli di atterraggio e loro parti |
| ex | 8803 30 00 | Altre parti di aeroplani o di elicotteri |
| ex | 8803 90 10 | di cervi volanti |
| ex | 8803 90 90 | Altro |
| ex | 8805 10 00 | Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti |

▼M7

| | | |
|---|---|---|
| ex | 8901 10 00 | Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto |
| ex | 8901 90 00 | Altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci |
| ex | 8903 00 00 | Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe |

18) Orologi e loro parti

| | | |
|---|---|---|
| | 9101 00 00 | Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
| | 9102 00 00 | Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101 |
| | 9103 00 00 | Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili, esclusi gli orologi della voce 9104 |
| | 9104 00 00 | Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli |
| | 9105 00 00 | Altri orologi |
| | 9108 00 00 | Movimenti di orologi tascabili, completi e montati |
| | 9109 00 00 | Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili |
| | 9110 00 00 | Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria |
| | 9111 00 00 | Casse per orologi e loro parti |
| | 9112 00 00 | Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti |
| | 9113 00 00 | Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti |
| | 9114 00 00 | Altre forniture d'orologeria |

19) Strumenti musicali

| | | |
|---|---|---|
| | 9201 00 00 | Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera |
| | 9202 00 00 | Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe) |
| | 9205 00 00 | Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia |

▼**M7**

| | | |
|---|---|---|
| | 9206 00 00 | Strumenti musicali a percussione (per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas) |
| | 9207 00 00 | Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche) |

20) Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

| | | |
|---|---|---|
| | 9700 | Oggetti d'arte, da collezione o di antichità |

21) Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici

| | | |
|---|---|---|
| ex | 4015 19 00 | Altro |
| ex | 4015 90 00 | Altro |
| ex | 6210 40 00 | Altri indumenti per uomo o ragazzo |
| ex | 6210 50 00 | Altri indumenti per donna o ragazza |
| | 6211 11 00 | per uomo o ragazzo |
| | 6211 12 00 | per donna o ragazza |
| | 6211 20 00 | Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci |
| ex | 6216 00 00 | Guanti, mezzoguanti e muffole |
| | 6402 12 00 | Calzature da sci e calzature per il surf da neve |
| ex | 6402 19 00 | Altro |
| | 6403 12 00 | Calzature da sci e calzature per il surf da neve |
| | 6403 19 00 | Altro |
| | 6404 11 00 | Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili |
| | 6404 19 90 | Altro |
| ex | 9004 90 00 | Altro |
| ex | 9020 00 00 | Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile |
| | 9506 11 00 | Sci |
| | 9506 12 00 | Attacchi per sci |
| | 9506 19 00 | Altro |
| | 9506 21 00 | Tavole a vela |
| | 9506 29 00 | Altro |
| | 9506 31 00 | Bastoni completi |
| | 9506 32 00 | Palle da golf |
| | 9506 39 00 | Altro |

▼**M7**

| | | |
|---|---|---|
| | 9506 40 00 | Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo |
| | 9506 51 00 | Racchette da tennis, anche senza corde |
| | 9506 59 00 | Altro |
| | 9506 61 00 | Palle da tennis |
| | 9506 69 10 | Palle da cricket e da polo |
| | 9506 69 90 | Altro |
| | 9506 70 | Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini |
| | 9506 91 | Oggetti e attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica |
| | 9506 99 10 | Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle |
| | 9506 99 90 | Altro |
| | 9507 00 00 | Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) e oggetti simili per la caccia |

22) Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote

| | | |
|---|---|---|
| | 9504 20 00 | Bigliardi di ogni tipo e loro accessori |
| | 9504 30 00 | Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling) |
| | 9504 40 00 | Carte da gioco |
| | 9504 50 00 | Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30 |
| | 9504 90 80 | Altro |

▼B

*ALLEGATO IX*

**Elenco di oro, metalli preziosi e diamanti di cui all'articolo 11**

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

| Codice SA | Descrizione |
|---|---|
| 7102 | Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati |
| 7106 | Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
| 7108 | Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
| 7109 | Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati |
| 7110 | Platino, greggio, semilavorato o in polvere |
| 7111 | Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati |
| ex 7112 | Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi |

▼B

*ALLEGATO X*

**Statue di cui all'articolo 13**

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

| | | |
|---|---|---|
| ex | 4420 10 | Statue e statuette lignee |
| | | – Statue e statuette di pietra |
| ex | 6802 91 | – – Marmo, travertino e alabastro |
| ex | 6802 92 | – – altre pietre calcaree |
| ex | 6802 93 | – – Granito |
| ex | 6802 99 | – – altre pietre |
| ex | 6809 90 | Statue e statuette di gesso o di composizioni a base di gesso |
| ex | 6810 99 | Statue e statuette di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati |
| ex | 6913 | Statue e statuette di ceramica |
| | | Articoli di oreficeria |
| | | – di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi |
| ex | 7114 11 | – – Statuette di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi |
| ex | 7114 19 | – – Statuette di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi |
| ex | 7114 20 | – Statue e statuette di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi |
| | | – Statue e statuette di metalli comuni |
| ex | 8306 21 | – – Statue e statuette e statuette argentate, dorate o platinate |
| ex | 8306 29 | – – Altre statue e statuette |
| ex | 9505 | Statue e statuette per feste, per carnevale o per altri divertimenti |
| ex | 9602 | Statuette di materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate |
| ex | 9703 | Opere originali dell'arte statuaria, di qualsiasi materiale |

▼B

*ALLEGATO XI*

**Elicotteri e navi di cui all'articolo 15**

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Elicotteri

| | |
|---|---|
| 8802 11 | di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg |
| 8802 12 | di peso a vuoto superiore a 2 000 kg |

Navi

| | |
|---|---|
| 8901 | Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci |
| 8902 | Pescherecci, navi officina e altri natanti per la lavorazione e la conservazione dei prodotti della pesca |
| 8903 | Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe |
| 8904 | Rimorchiatori e spintori |
| 8906 | Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi |
| 8907 10 | Zattere gonfiabili |

▼M1

*ALLEGATO XI* bis

**Frutti di mare di cui all'articolo 16 *bis***

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 03 | Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
| ex 1603 | Estratti e sughi di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
| 1604 | Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce |
| 1605 | Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati |
| 1902 20 10 | Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più del 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici |
| ▼M3 _____ | |
| ▼M1 ex 2104 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate, contenenti pesce, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici |

▼M1

*ALLEGATO XI* ter

▼M3

**Piombo e minerale di piombo di cui all'articolo 16 *ter***

▼M1

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 2607 00 00 | Minerali di piombo e loro concentrati |
| 7801 | Piombo greggio |
| 7802 00 00 | Cascami ed avanzi di piombo |
| 7804 | Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo |
| ex 7806 00 00 | Altri lavori di piombo |
| 7806 00 10 | – Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi |
| ex 7806 00 80 | – I seguenti lavori di piombo:<br>— tubetti flessibili per l'imballaggio di colori e altri prodotti;<br>— tini, serbatoi, bidoni e altri recipienti diversi da quelli della sottovoce 7806 00 10, senza dispositivi meccanici o termici, per la conservazione e il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici;<br>— piombi per reti da pesca, per l'appiombo di vestiti, tendaggi ecc.;<br>— pesi per apparecchi di orologeria, contrappesi d'impiego generico;<br>— lana (paglia) di piombo per assicurare la tenuta dei tubi, cavi, torciglioni e simili, fatti con nastri sottili di piombo e utilizzati come giunti di imbottitura;<br>— lavori sagomati di piombo per l'edilizia;<br>— piombi per zavorra degli yacht, piastre per scafandri;<br>— anodi per galvanoplastica;<br>— barre, profilati e fili in piombo diversi da quelli della voce 7801;<br>— tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di piombo. |

▼**M3**

*ALLEGATO XI* quater

**Condensati e liquidi di gas naturale di cui all'articolo 16 *quater***

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e*, mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

| Codice NC | Descrizione |
|---|---|
| 2709 00 10 | Condensati di gas naturale |
| 2711 11 | Gas naturale liquefatto |

▼**M3**

*ALLEGATO XI* quinquies

**Prodotti petroliferi raffinati di cui all'articolo 16 *quinquies***

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis,* quali modificati dalla normativa successiva.

| | Codice NC | Descrizione |
|---|---|---|
| | 2707 | Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici |
| | 2710 | Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base; residui di oli |
| | 2711 | Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi |
| | | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
| | 2712 10 | – Vaselina |
| | 2712 20 | – Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio |
| Ex | 2712 90 | – Prodotti diversi dalla vaselina e dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio |
| | 2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
| Ex | 2714 | Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche |
| Ex | 2715 | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs») |
| | | Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi. |

▼**M3**

| | Codice NC | Descrizione |
|---|---|---|
| | | – contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
| | 3403 11 | – – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie |
| | 3403 19 | – – Preparazioni diverse dalle preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie |
| | | – Preparazioni diverse dalle preparazioni contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
| Ex | 3403 91 | – – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie |
| Ex | 3403 99 | – – Preparazioni diverse dalle preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie |
| | | – – – – – Prodotti e preparati chimici, costituiti essenzialmente da composti organici, non nominati né compresi altrove |
| Ex | 3824 99 92 | – – – – – – in forma liquida a 20 °C |
| Ex | 3824 99 93 | – – – – – – Altro |
| Ex | 3824 99 96 | – – – – – Altro |
| | | Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
| | 3826 00 10 | – Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume il 96,5 % o più di esteri (FAMAE) |
| | 3826 00 90 | – altro |

▼**M3**

*ALLEGATO XI* sexies

**Petrolio greggio di cui all'articolo 16 *septies***

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

| | Codice NC | Descrizione |
|---|---|---|
| | 2709 00 90 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, greggi (diversi dai condensati di gas naturale) |

▼**M3**

*ALLEGATO XI* septies

**Tessili di cui all'articolo 16 *nonies***

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

| Capo | Descrizione |
|---|---|
| 50 | Seta |
| 51 | Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine |
| 52 | Cotone |
| 53 | Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta |
| 54 | Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali |
| 55 | Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
| 56 | Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia |
| 57 | Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili |
| 58 | Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami |
| 59 | Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili |
| 60 | Stoffe a maglia |
| 61 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia |
| 62 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia |
| 63 | Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci |

▼**M11**

*ALLEGATO XI* octies

**PRODOTTI ALIMENTARI E AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 *undecies***

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

| Codice NC | Descrizione |
|---|---|
| 07 | Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili |
| 08 | Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
| 12 | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |

▼**M11**

*ALLEGATO XI* nonies

**MACCHINARI E APPARECCHI ELETTRICI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 *duodecies***

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

| Codice NC | Descrizione |
|---|---|
| 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi |
| 85 | Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi |

▼**M11**

*ALLEGATO XI* decies

**TERRE E PIETRE, COMPRESE MAGNESITE E MAGNESIA, DI CUI ALL'ARTICOLO 16 *terdecies***

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

| Codice NC | Descrizione |
|---|---|
| 25 | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi |

▼**M11**

*ALLEGATO XI* undecies

**LEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 16 *quaterdecies***

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

| Codice NC | Descrizione |
|---|---|
| 44 | Legno, carbone di legna e lavori di legno |

▼**M11**

*ALLEGATO XI* duodecies

**NAVI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 *quindecies***

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

| Codice NC | Descrizione |
|---|---|
| 89 | Navigazione marittima o fluviale |

▼**M11**

*ALLEGATO XI* terdecies

PARTE A

**Macchinari industriali, veicoli di trasporto, nonché ghisa, ferro, acciaio e altri metalli di cui all'articolo 16 *septdecies***

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

| Codice NC | Descrizione |
|---|---|
| 72 | Ghisa, ferro e acciaio |
| 73 | Lavori di ghisa, ferro o acciaio |
| 74 | Rame e lavori di rame |
| 75 | Nichel e lavori di nichel |
| 76 | Alluminio e lavori di alluminio |
| 78 | Piombo e lavori di piombo |
| 79 | Zinco e lavori di zinco |
| 80 | Stagno e lavori di stagno |
| 81 | Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
| 82 | Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni |
| 83 | Lavori diversi di metalli comuni |
| 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi |
| 85 | Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi |
| 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione. |
| 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori |
| 88 | Navigazione aerea o spaziale |
| 89 | Navigazione marittima o fluviale |

PARTE B

**Modelli e tipi di aeromobili di cui all'articolo 16 *octodecies*, paragrafo 1**

An-24R/RV, An-148-100B, Il-18D, Il-62M, Tu-134B-3, Tu-154B, Tu-204-100B e Tu-204-300.

▼B

*ALLEGATO XII*

**Elenco dei servizi di cui all'articolo 18**

NOTE

1. I codici della classificazione centrale dei prodotti (CPC) sono definiti dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, No. 77, Provisional Central Product Classification, 1991.

2. Sono oggetto del divieto soltanto le parti dei codici CPC descritte di seguito.

Parte A

Servizi inerenti ai settori minerario e manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione:

| Descrizione dei servizi | Di cui al codice CPC |
|---|---|
| Perforazione trafori e gallerie, rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari, a eccezione dell'estrazione di petrolio e gas. | CPC 5115 |
| Servizi di consulenza geologica, geofisica, geochimica e altri servizi di consulenza scientifica per quanto riguarda la localizzazione di giacimenti di minerale, petrolio, gas e di falde freatiche mediante lo studio delle proprietà della terra e delle formazioni e strutture rocciose. Sono inclusi i servizi di analisi dei risultati di prospezioni sotterranee, lo studio di campioni di roccia e del nucleo terrestre e i servizi di assistenza e consulenza nello sviluppo e nell'estrazione di risorse minerarie. | CPC 86751 |
| Servizi di raccolta di informazioni su formazioni rocciose sotterranee attraverso metodi diversi, tra cui metodi sismografici, gravimetrici, magnetometrici e altri metodi di prospezione sotterranea. | CPC 86752 |
| Servizi di raccolta di informazioni circa la forma, la posizione e/o i limiti di una porzione di superficie terrestre, con vari metodi, tra cui il rilevamento tacheometrico, fotogrammetrico e idrografico, per fini cartografici. | CPC 86753 |
| Servizi annessi all'estrazione di petrolio e gas svolte per conto terzi, quali: perforazione e riperforazione direzionale; l'avvio della perforazione; la costruzione, riparazione e smantellamento di torri di trivellazione; la cementazione dei rivestimenti di pozzi petroliferi e di gas; il pompaggio di pozzi e l'occlusione e l'abbandono di pozzi. | CPC 8830 |
| Fabbricazione di coke — utilizzo di forni a coke segnatamente per la produzione di coke o semicoke da antracite e lignite, di carbone di storta e di prodotti residuali, quali catrami di carbon fossile o pece;<br>agglomerazione di coke;<br>fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati — produzione di combustibili liquidi o gassosi (etano, butano o propano), kerosene, oli o grassi lubrificanti o | CPC 8845 |

▼B

| Descrizione dei servizi | Di cui al codice CPC |
|---|---|
| altri prodotti ottenuti da petrolio greggio o minerali bituminosi o loro prodotti di frazionamento;fabbricazione o estrazione di prodotti quali vaselina, paraffina, altre cere di petrolio e prodotti residuali quali coke di petrolio e bitume di petrolio;<br>fabbricazione di combustibile nucleare — estrazione di uranio metallo a partire da pechblenda o da altri minerali uraniferi;<br>fabbricazione di leghe, di dispersioni o di miscele di uranio naturale o di suoi composti;<br>fabbricazione di uranio arricchito e di suoi composti; di plutonio e di suoi composti, o di leghe, dispersioni o miscele di tali composti;<br>fabbricazione di uranio impoverito in U 235 e di suoi composti, di torio e di suoi composti, o di leghe, dispersioni o miscele di tali composti;<br>fabbricazione di altri elementi radioattivi, isotopi o composti e<br>fabbricazione di elementi combustibili non irradiati per reattori nucleari. | |
| Fabbricazione di prodotti chimici di base, eccetto concimi e composti azotati;<br>fabbricazione di concimi e di composti azotati;<br>fabbricazione di materie plastiche in forme primarie e di gomma sintetica;<br>fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura;<br>fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici;<br>fabbricazione di prodotti botanici;<br>fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e prodotti per toletta e<br>fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali. | CPC 8846 |
| Fabbricazione di metalli per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione. | CPC 8851 |
| Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature, per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione. | CPC 8852 |
| Fabbricazione di macchinari e attrezzature per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione. | CPC 8853 |
| Fabbricazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione. | CPC 8854 |
| Fabbricazione di macchine e apparecchiature elettriche per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione. | CPC 8855 |

▼B

| Descrizione dei servizi | Di cui al codice CPC |
|---|---|
| Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione. | CPC 8858 |
| Fabbricazione di altri mezzi di trasporto per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione. | CPC 8859 |
| Servizi di riparazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature, per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione. | CPC 8861 |
| Servizi di riparazione di macchinari e attrezzature per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione. | CPC 8862 |
| Servizi di riparazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione. | CPC 8863 |
| Servizi di riparazione di macchine e apparecchiature elettriche per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione. | CPC 8864 |
| Servizi di riparazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione. | CPC 8867 |
| Servizi di riparazione di altri mezzi di trasporto per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione. | CPC 8868 |

Parte B

Servizi informatici e servizi collegati (CPC: 84)

| Descrizione dei servizi | Di cui al codice CPC |
|---|---|
| Servizi di consulenza per l'installazione dell'hardware | CPC 84 |
| Servizi di implementazione del software | |
| Servizi di elaborazione dati | |
| Servizi di banche dati | |
| Servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori | |
| Servizi di preparazione dati | |
| Servizi di formazione del personale dei clienti | |

▼B

*ALLEGATO XIII*

**Elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3**

a) Persone fisiche

| | Nome | Pseudonimi | Informazioni sull'identità | Data di designazione da parte dell'ONU | Motivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yun Ho-jin | Yun Ho-chin | Data di nascita: 13.10.1944 | 16.7.2009 | Direttore della Namchongang Trading Corporation. organizza l'importazione dei prodotti necessari al programma di arricchimento dell'uranio. |
| 2. | Ri Je-Son | Ri Che Son | Data di nascita: 1938 | 16.7.2009 | Ministro dell'industria dell'energia atomica da aprile 2014. Ex direttore del General Bureau of Atomic Energy (GBAE), il principale organismo responsabile del programma nucleare della RPDC; ha contribuito a numerosi progetti nucleari, tra cui la gestione del GBAE, del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e della Namchongang Trading Corporation. |
| 3. | Hwang Sok-hwa | | | 16.7.2009 | Direttore del General Bureau of Atomic Energy (GBAE); coinvolto nel programma nucleare della RPDC; in qualità di capo dell'esecutivo della direzione scientifica del GBAE ha fatto parte del comitato scientifico del Joint Institute for Nuclear Research. |
| 4. | Ri Hong-sop | | Data di nascita: 1940 | 16.7.2009 | Ex direttore del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon, ha organizzato tre impianti fondamentali che contribuiscono alla produzione di plutonio di qualità militare: l'impianto di produzione del combustibile, il reattore nucleare e la centrale di trattamento del combustibile esaurito. |
| 5. | Han Yu-ro | | | 16.7.2009 | Direttore della Korea Ryongaksan General Trading Corporation; coinvolto nel programma della RPDC riguardante i missili balistici. |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Informazioni sull'identità | Data di designazione da parte dell'ONU | Motivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Paek Chang-Ho | Pak Chang-Ho;<br>Paek Ch'ang-Ho | Data di nascita: 18.6.1964<br>Luogo di nascita: Kaesong, RPDC<br>N. passaporto: 381420754<br>Data di rilascio del passaporto: 7.12.2011<br>Data di scadenza del passaporto: 7.12.2016 | 22.1.2013 | Alto funzionario e direttore del centro di controllo satellitare presso il Comitato coreano per la tecnologia spaziale. |
| 7. | Chang Myong-Chin | Jang Myong-Jin | Data di nascita: 19.2.1968<br>Data di nascita: 1965 o 1966 | 22.1.2013 | Direttore generale della stazione di lancio satellitare di Sohae e direttore del centro di lancio in cui il 13 aprile e il 12 dicembre 2012 hanno avuto luogo i lanci. |
| 8. | Ra Ky'ong-Su | Ra Kyung-Su<br>Chang, Myong Ho | Data di nascita: 4.6.1954<br>N. passaporto: 645120196 | 22.1.2013 | Ra Ky'ong-Su è un funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB. Nell'aprile 2009 la Tanchon è stata designata dal comitato per le sanzioni quale principale entità finanziaria della RDPC responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. |
| 9. | Kim Kwang-il | | Data di nascita: 1.9.1969<br>N. passaporto: PS381420397 | 22.1.2013 | Kim Kwang-il è un funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB e la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Nell'aprile 2009 la Tanchon è stata designata dal comitato per le sanzioni quale principale entità finanziaria della RDPC responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Informazioni sull'identità | Data di designazione da parte dell'ONU | Motivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Yo'n Cho'ng Nam | | | 7.3.2013 | Rappresentante principale della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. |
| 11. | Ko Ch'o'l-Chae | | | 7.3.2013 | Vice rappresentante principale della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. |
| 12. | Mun Cho'ng- Ch'o'l | | | 7.3.2013 | Mun Cho'ng-Ch'o'l è un funzionario della TCB. In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è la principale entità finanziaria della RPDC responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. |
| 13. | Choe Chun-Sik | Choe Chun Sik;<br>Ch'oe Ch'un Sik | Data di nascita: 12.10.1954<br>Cittadinanza: RPDC | 2.3.2016 | Choe Chun-sik è stato direttore della Second Academy of Natural Sciences (Seconda accademia di scienze naturali) (SANS) e capo del programma sui missili a lungo raggio della RPDC. |
| 14. | Choe Song Il | | Cittadinanza: RPDC<br>N. passaporto: 472320665<br>Data di scadenza: 26.9.2017<br>N. passaporto: 563120356 | 2.3.2016 | Rappresentante della Tanchon Commercial Bank. È stato il rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Vietnam. |
| 15. | Hyon Kwang II | Hyon Gwang Il | Data di nascita: 27.5.1961<br>Cittadinanza: RPDC | 2.3.2016 | Hyon Kwang II è il direttore del dipartimento per lo sviluppo scientifico presso l'amministrazione nazionale per lo sviluppo aerospaziale. |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Informazioni sull'identità | Data di designazione da parte dell'ONU | Motivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Jang Bom Su | Jang Pom Su, Jang Hyon U | Data di nascita: 15.4.1957, 22.2.1958<br>Cittadinanza: RPDC<br>N. passaporto: 836110034 (diplomatico)<br>Data di scadenza del passaporto: 1.1.2020 | 2.3.2016 | Rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Siria. |
| 17. | Jang Yong Son | | Data di nascita: 20.2.1957<br>Cittadinanza: RPDC | 2.3.2016 | Rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). È stato rappresentante della KOMID in Iran. |
| 18. | Jon Myong Guk | Cho 'n Myo 'ng-kuk; Jon Yong Sang | Data di nascita: 18.10.1976, 25.8.1976<br>Cittadinanza: RPDC<br>N. passaporto: 4721202031<br>Data di scadenza del passaporto: 21.2.2017<br>N. passaporto: 836110035 (diplomatico)<br>Data di scadenza del passaporto: 1.1.2020 | 2.3.2016 | Rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Siria. |
| 19. | Kang Mun Kil | Jiang Wen-ji | Cittadinanza: RPDC<br>N. passaporto: PS472330208<br>Data di scadenza del passaporto: 4.7.2017 | 2.3.2016 | Kang Mun Kil ha svolto attività di approvvigionamento nel settore nucleare in qualità di rappresentante della Namchongang, nota anche come Namhung. |
| 20. | Kang Ryong | | Data di nascita: 21.8.1969<br>Cittadinanza: RPDC | 2.3.2016 | Rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Siria. |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Informazioni sull'identità | Data di designazione da parte dell'ONU | Motivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Kim Jung Jong | Kim Chung Chong | Data di nascita: 7.11.1966<br>Cittadinanza: RPDC<br>N. passaporto: 199421147<br>Data di scadenza del passaporto: 29.12.2014<br>N. passaporto: 381110042<br>Data di scadenza del passaporto: 25.1.2016<br>N. passaporto: 563210184<br>Data di scadenza del passaporto: 18.6.2018 | 2.3.2016 | Rappresentante della Tanchon Commercial Bank. È stato il rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Vietnam. |
| 22. | Kim Kyu | | Data di nascita: 30.7.1968<br>Cittadinanza: RPDC | 2.3.2016 | Addetto agli affari esteri della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). |
| 23. | Kim Tong My'ong | Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol | Data di nascita: 1964<br>Cittadinanza: RPDC | 2.3.2016 | Kim Tong My'ong è il presidente della Tanchon Commercial Bank, in cui ha ricoperto diverse cariche almeno dal 2002. È stato anche coinvolto nella gestione degli affari della Amroggang. |
| 24. | Kim Yong Chol | | Data di nascita: 18.2.1962<br>Cittadinanza: RPDC | 2.3.2016 | Rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). È stato rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Iran. |
| 25. | Ko Tae Hun | Kim Myong Gi | Data di nascita: 25.5.1972<br>Cittadinanza: RPDC<br>N. passaporto: 563120630<br>Data di scadenza del passaporto: 20.3.2018 | 2.3.2016 | Rappresentante della Tanchon Commercial Bank. |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Informazioni sull'identità | Data di designazione da parte dell'ONU | Motivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Ri Man Gon | | Data di nascita: 29.10.1945<br>Cittadinanza: RPDC<br>N. passaporto: P0381230469<br>Data di scadenza del passaporto: 6.4.2016 | 2.3.2016 | Ri Man Gon è il ministro del Munitions Industry Department. |
| 27. | Ryu Jin | | Data di nascita: 7.8.1965<br>Cittadinanza: RPDC<br>N. passaporto: 563410081 | 2.3.2016 | Rappresentante della KOMID in Siria. |
| 28. | Yu Chol U | | Cittadinanza: RPDC | 2.3.2016 | Yu Chol U è il direttore dell'amministrazione nazionale per lo sviluppo aerospaziale. |
| 29. | Pak Chun Il | | Data di nascita: 28.7.1954<br>Cittadinanza: RPDC<br>N. passaporto: 563410091 | 30.11.2016 | Pak Chun Il è stato ambasciatore della RPDC in Egitto; fornisce sostegno alla KOMID, un'entità designata (con la denominazione: Korea Kumryong Trading Corporation). |
| 30. | Kim Song Chol | Kim Hak Song | Data di nascita: 26.3.1968<br>Data di nascita: 15.10.1970<br>Cittadinanza: RPDC<br>N. passaporto: 381420565<br>N. passaporto: 654120219 | 30.11.2016 | Kim Song Chol è un funzionario della KOMID che ha esercitato attività in Sudan a favore degli interessi della KOMID, un'entità designata. |
| 31. | Son Jong Hyok | Son Min | Data di nascita: 20.5.1980<br>Cittadinanza: RPDC | 30.11.2016 | Son Jong Hyok è un funzionario della KOMID che ha esercitato attività in Sudan a favore degli interessi della KOMID, un'entità designata. |
| 32. | Kim Se Gon | | Data di nascita: 13.11.1969<br>Cittadinanza: RPDC<br>N. passaporto: PD472310104 | 30.11.2016 | Kim Se Gon lavora per conto del Ministero dell'industria dell'energia atomica, un'entità designata. |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Informazioni sull'identità | Data di designazione da parte dell'ONU | Motivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 33. | Ri Won Ho | | Data di nascita: 17.7.1964<br>Cittadinanza: RPDC<br>N. passaporto: 381310014 | 30.11.2016 | Ri Won Ho è un funzionario del ministero della sicurezza della RPDC di stanza in Siria che sostiene la KOMID, un'entità designata. |
| 34. | Jo Yong Chol | Cho Yong Chol | Data di nascita: 30.9.1973<br>Cittadinanza: RDPC. | 30.11.2016 | Jo Yong Chol è un funzionario del ministero della sicurezza della RPDC di stanza in Siria che sostiene la KOMID, un'entità designata. |
| 35. | Kim Chol Sam | | Data di nascita: 11.3.1971<br>Cittadinanza: RPDC | 30.11.2016 | Kim Chol Sam è un rappresentante della Daedong Credit Bank (DCB), un'entità designata, che è stato coinvolto nella gestione di transazioni per conto della DCB Finance Limited. È sospettato di aver agevolato, in quanto rappresentante della DCB residente all'estero, transazioni del valore di centinaia di migliaia di dollari e di aver probabilmente gestito milioni di dollari in conti connessi alla RPDC potenzialmente collegati a programmi nucleari/missilistici. |
| 36. | Kim Sok Chol | | Data di nascita: 8.5.1955<br>Cittadinanza: RPDC<br>N. passaporto: 472310082 | 30.11.2016 | Kim Sok Chol è stato ambasciatore della RPDC in Myanmar. Opera in quanto facilitatore della KOMID (un'entità designata). È stato retribuito dalla KOMID per la sua assistenza e ha organizzato riunioni per conto della KOMID, compresa una riunione tra di essa e persone connesse alla difesa del Myanmar per discutere di questioni finanziarie. |
| 37. | Chang Chang Ha | Jang Chang Ha | Data di nascita: 10.1.1964<br>Cittadinanza: RPDC | 30.11.2016 | Chang Chang Ha è il presidente della Second Academy of Natural Sciences (Seconda accademia di scienze naturali) (SANS), un'entità designata. |
| 38. | Cho Chun Ryong | Jo Chun Ryong | Data di nascita: 4.4.1960<br>Cittadinanza: RDPC. | 30.11.2016 | Cho Chun Ryong è il presidente del secondo comitato economico (SEC), un'entità designata. |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Informazioni sull'identità | Data di designazione da parte dell'ONU | Motivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 39. | Son Mun San | | Data di nascita: 23.1.1951<br>Cittadinanza: RPDC | 30.11.2016 | Son Mun San è il direttore generale dell'Ufficio affari esterni del General Bureau of Atomic Energy (GBAE), un'entità designata. |
| 40. | Cho Il U | Cho Il Woo | Data di nascita: 10.05.1945<br>Luogo di nascita: Musan, provincia di Hamgyong Hamgyo'ng Nord, RPDC<br>Cittadinanza: RPDC<br>N. passaporto: 736410010 | 2.6.2017 | Direttore della quinta sezione del Reconnaissance General Bureau. Si ritiene che Cho sia a capo delle attività di spionaggio e di intelligence all'estero per la RPDC. |
| 41. | Cho Yon Chun | Jo Yon Jun | Data di nascita: 28.09.1937<br>Cittadinanza: RPDC | 2.6.2017 | Vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC. |
| 42. | Choe Hwi | | Data di nascita: 1954 o 1955.<br>Sesso: maschile.<br>Cittadinanza: RDPC.<br>Indirizzo: RPDC | 2.6.2017 | Primo vicedirettore del dipartimento per la propaganda e l'agitazione del Partito dei lavoratori della Corea, che controlla tutti i media della RPDC ed è utilizzato dal governo per controllare il pubblico. |
| 43. | Jo Yong-Won | Cho Yongwon | Data di nascita: 24.10.1957<br>Sesso: maschile.<br>Cittadinanza: RPDC<br>Indirizzo: RPDC | 2.6.2017 | Vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento del Partito dei lavoratori della Corea, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC. |
| 44. | Kim Chol Nam | | Data di nascita: 19.02.1970<br>Cittadinanza: RPDC<br>N. passaporto: 563120238<br>Indirizzo: RPDC | 2.6.2017 | Presidente della Korea Kumsan Trading Corporation, una società che acquista forniture per l'Ufficio generale per l'energia atomica e serve come mezzo per far entrare denaro nella RPDC. |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Informazioni sull'identità | Data di designazione da parte dell'ONU | Motivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 45. | Kim Kyong Ok | | Data di nascita: 1937 o 1938<br>Cittadinanza: RPDC<br>Indirizzo: Pyongyang, RPDC | 2. 6.2017 | Vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC. |
| 46. | Kim Tong-Ho | | Data di nascita: 18.8.1969<br>Sesso: maschile.<br>Cittadinanza: RPDC<br>N. passaporto: 745310111<br>Indirizzo: Vietnam. | 2.6.2017 | Rappresentante in Vietnam della Tanchon Commercial Bank, che è la principale entità finanziaria della RPDC per le vendite collegate a armi e missili. |
| 47. | Min Byong Chol | Min Pyo'ng-ch'o'l;<br>Min Byong-chol;<br>Min Byong Chun | Data di nascita: 10.8.1948<br>Sesso: maschile.<br>Cittadinanza: RPDC<br>Indirizzo: RPDC | 2.6.2017 | Membro del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento del Partito dei lavoratori della Corea, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC. |
| 48. | Paek Se Bong | | Data di nascita: 21.03. 1938<br>Cittadinanza: RPDC | 2.6.2017 | Paek Se Bong è ex presidente del secondo comitato economico, ex membro della commissione nazionale di difesa ed ex vicedirettore del Munition Industry Department (MID). |
| 49. | Pak Han Se | Kang Myong Chol | Cittadinanza: RPDC<br>N. passaporto: 290410121<br>Indirizzo: RPDC | 2.6.2017 | Vicepresidente del secondo comitato economico, che controlla la produzione dei missili balistici della RPDC e dirige le attività della Korea Mining Development Corporation, il principale commerciante di armi della RPDC nonché il principale esportatore di beni e di attrezzature connessi ai missili balistici e alle armi convenzionali. |
| 50. | Pak To Chun | Pak Do Chun | Data di nascita: 9.3.1944<br>Cittadinanza: RPDC | 2.6.2017 | Pak To Chun è ex segretario del Munitions Industry Department (MID) e attualmente fornisce consulenza sulle questioni relative ai programmi nucleari e missilistici. È un ex membro della commissione degli affari di Stato e membro dell'ufficio politico del Partito dei lavoratori della Corea. |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Informazioni sull'identità | Data di designazione da parte dell'ONU | Motivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 51. | Ri Jae Il | Ri Chae-Il | Data di nascita: 1934<br>Cittadinanza: RPDC | 2.6.2017 | Vicedirettore del dipartimento per la propaganda e l'agitazione del Partito dei lavoratori della Corea, che controlla tutti i media della RPDC ed è utilizzato dal governo per controllare il pubblico. |
| ▼M13 52. | Ri Su Yong | | Data di nascita: 25.6.1968<br>Cittadinanza: RPDC<br>Numero di passaporto: 654310175<br>Indirizzo: n.d.<br>Sesso: maschile<br>È stato rappresentante della Korea Ryonbong General Corporation a Cuba | 2.6.2017 | Funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, specializzato nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare di Pyongyang. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma in materia di armi chimiche della RPDC. |
| ▼B 53. | Ri Yong Mu | | Data di nascita: 25.1.1925<br>Cittadinanza: RPDC | 2.6.2017 | Ri Yong Mu è vicepresidente della commissione degli affari di Stato, che dirige e orienta tutti gli affari collegati alle forze armate, alla difesa e alla sicurezza della RPDC, inclusi l'acquisizione e gli appalti. |
| 54. | Choe Chun Yong | Ch'oe Ch'un-yong | Sesso: maschile<br>Cittadinanza: RPDC<br>N. passaporto: 65441078 | 5.8.2017 | Rappresentante della Ilsim International Bank, che è affiliata all'esercito della RPDC e ha una stretta relazione con la Korea Kwangson Banking Corporation. La Ilsim International Bank ha tentato di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite. |
| 55. | Han Jang Su | Chang-Su Han | Data di nascita: 8.11.1969<br>Sesso: maschile<br>Luogo di nascita: Pyongyang<br>Cittadinanza: RPDC<br>N. passaporto: 745420176<br>Data di scadenza del passaporto: 19.10.2020 | 5.8.2017 | Responsabile della Foreign Trade Bank. |
| 56. | Jang Song Chol | | Data di nascita: 12.3.1967<br>Cittadinanza: RPDC | 5.8.2017 | Rappresentante della Korea Mining Development Corporation (KOMID) all'estero. |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Informazioni sull'identità | Data di designazione da parte dell'ONU | Motivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 57. | Jang Sung Nam | | Data di nascita: 14.7.1970<br>Sesso: maschile<br>Cittadinanza: RPDC<br>N. passaporto: 563120368, rilasciato il 22.3.2013<br>Data di scadenza del passaporto: 22.3.2018<br>Indirizzo: RPDC | 5.8.2017 | Direttore di una succursale all'estero della Tangun Trading Corporation, che è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa della RPDC. |
| 58. | Jo Chol Song | Cho Ch'o'l-so'ng | Data di nascita: 25.9.1984<br>Sesso: maschile<br>Cittadinanza: RPDC<br>N. passaporto: 654320502<br>Data di scadenza del passaporto: 16.9.2019 | 5.8.2017 | Vice responsabile della Korea Kwangson Banking Corporation, che fornisce servizi finanziari a sostegno della Tanchon Commercial Bank e della Korea Hyoksin Trading, una società affiliata aalla Korea Ryonbong General Corporation. |
| 59. | Kang Chol Su | | Data di nascita: 13.2.1969<br>Cittadinanza: RPDC<br>N. passaporto: 472234895 | 5.8.2017 | Funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, che è specializzata nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare del paese all'estero. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma in materia di armi chimiche della RPDC. |
| 60. | Kim Mun Chol | Kim Mun-ch'o'l | Data di nascita: 25.3.1957<br>Cittadinanza: RPDC | 5.8.2017 | Rappresentante della Korea United Development Bank. |
| 61. | Kim Nam Ung | | Cittadinanza: RPDC<br>N. passaporto: 654110043 | 5.8.2017 | Rappresentante della Ilsim International Bank, che è affiliata all'esercito della RPDC e ha una stretta relazione con la Korea Kwangson Banking Corporation. La Ilsim International Bank ha tentato di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite. |
| 62. | Pak Il Kyu | Pak Il-Gyu | Sesso: maschile<br>Cittadinanza: RPDC<br>N. passaporto: 563120235 | 5.8.2017 | Funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, che è specializzata nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare del paese all'estero. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma in materia di armi chimiche della RPDC. |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Informazioni sull'identità | Data di designazione da parte dell'ONU | Motivi |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼M2 | | | | | |
| 63. | ►C1 Pak Yong Sik ◄ | | Cittadinanza: RPDC<br>Anno di nascita: 1950 | 11.9.2017 | Membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è responsabile dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche militari del Partito dei lavoratori della Corea, comanda e controlla le forze armate della RPDC e contribuisce alla direzione delle industrie della difesa militare del paese. |
| ▼M8 | | | | | |
| 64. | Ch'oe So'k Min | | Data di nascita: 25.7.1978<br>Cittadinanza: RPDC<br>Sesso: maschile | 22.12.2017 | Ch'oe So'k-min è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero. Nel 2016 Ch'oe So'k-min è stato vice responsabile della succursale della Foreign Trade Bank all'estero. È associato al trasferimento di contante da tale sede estera della Foreign Trade Bank a banche affiliate a organizzazioni speciali nordcoreane e ad agenti del Reconnaissance General Bureau situati all'estero nel tentativo di eludere le sanzioni. |
| 65. | Chu Hyo'k | Ju Hyok | Data di nascita: 23.11.1986<br>Passaporto n. 836420186 (rilasciato il 28.10.2016 e con scadenza il 28.10.2021)<br>Cittadinanza: RPDC<br>Sesso: maschile | 22.12.2017 | Chu Hyo'k, cittadino nordcoreano, è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero. |
| 66. | Kim Jong Sik | Kim Cho'ng-sik | Anno di nascita: 1967-1969<br>Cittadinanza: RPDC<br>Sesso: maschile<br>Indirizzo: RPDC | 22.12.2017 | Alto funzionario a capo delle attività di sviluppo delle armi di distruzione di massa (ADM) nella RPDC. Svolge la funzione di vicedirettore del Munitions Industry Department del Partito dei lavoratori della Corea. |
| 67. | Kim Kyong Il | Kim Kyo'ng-il | Ubicazione: Libia<br>Data di nascita: 1.8.1979<br>Passaporto n. 836210029<br>Cittadinanza: RPDC<br>Sesso: maschile | 22.12.2017 | Kim Kyong Il è vice responsabile della Foreign Trade Bank in Libia. |

▼M8

| | Nome | Pseudonimi | Informazioni sull'identità | Data di designazione da parte dell'ONU | Motivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 68. | Kim Tong Chol | Kim Tong-ch'o'l | Data di nascita: 28.1.1966<br>Cittadinanza: RPDC<br>Sesso: maschile | 22.12.2017 | Kim Tong Chol è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero. |
| 69. | Ko Chol Man | Ko Ch'o'l-man | Data di nascita: 30.9.1967<br>Passaporto n. 472420180<br>Cittadinanza: RPDC<br>Sesso: maschile | 22.12.2017 | Ko Chol Man è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero. |
| 70. | Ku Ja Hyong | Ku Cha-hyo'ng | Ubicazione: Libia<br>Data di nascita: 8.9.1957<br>Cittadinanza: RPDC<br>Sesso: maschile | 22.12.2017 | Ku Ja Hyong è responsabile della Foreign Trade Bank in Libia. |
| 71. | Mun Kyong Hwan | Mun Kyo'ng-hwan | Data di nascita: 22.8.1967<br>Passaporto n. 381120660 (scadenza: 25.3.2016)<br>Cittadinanza: RPDC<br>Sesso: maschile | 22.12.2017 | Mun Kyong Hwan è un rappresentante della Bank of East Land all'estero. |
| 72. | Pae Won Uk | Pae Wo'n-uk | Data di nascita: 22.8.1969<br>Cittadinanza: RPDC<br>Passaporto n. 472120208 (scadenza: 22.2.2017)<br>Sesso: maschile | 22.12.2017 | Pae Won Uk è un rappresentante della Daesong Bank all'estero. |
| 73. | Pak Bong Nam | Lui Wai Ming;<br>Pak Pong Nam;<br>Pak Pong-nam | Data di nascita: 6.5.1969<br>Cittadinanza: RPDC<br>Sesso: maschile | 22.12.2017 | Pak Bong Nam è un rappresentante dell'Ilsim International Bank all'estero. |

▼M8

| | Nome | Pseudonimi | Informazioni sull'identità | Data di designazione da parte dell'ONU | Motivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 74. | Pak Mun Il | Pak Mun-il | Data di nascita: 1.1.1965<br>Passaporto n. 563335509 (scadenza: 27.8.2018)<br>Cittadinanza: RPDC<br>Sesso: maschile | 22.12.2017 | Pak Mun Il è un funzionario della Korea Daesong Bank all'estero. |
| 75. | Ri Chun Hwan | Ri Ch'un-hwan | ►C3 Data di nascita: 21.8.1957<br>Passaporto n. 563233049 (scadenza: 9.5.2018) ◄<br>Cittadinanza: RPDC<br>Sesso: maschile | 22.12.2017 | Ri Chun Hwan è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero. |
| 76. | Ri Chun Song | Ri Ch'un-so'ng | Data di nascita: 30.10.1965<br>Passaporto n. 654133553 (scadenza: 11.3.2019)<br>Cittadinanza: RPDC<br>Sesso: maschile | 22.12.2017 | Ri Chun Hwan è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero. |
| 77. | Ri Pyong Chul | Ri Pyo'ng-ch'o'l | Anno di nascita: 1948<br>Cittadinanza: RPDC<br>Sesso: maschile<br>Indirizzo: RPDC | 22.12.2017 | Supplente dell'ufficio politico del Partito dei lavoratori della Corea e primo vicedirettore del Munitions Industry Department. |
| 78. | Ri Song Hyok | Li Cheng He | Data di nascita: 19.3.1965<br>Cittadinanza: RPDC<br>Sesso: maschile | 22.12.2017 | Ri Song Hyok è un rappresentante della Koryo Bank e della Koryo Credit Development Bank all'estero e avrebbe costituito società di copertura per l'approvvigionamento di prodotti e l'effettuazione di transazioni finanziarie per conto della Corea del Nord. |

▼M8

| | Nome | Pseudonimi | Informazioni sull'identità | Data di designazione da parte dell'ONU | Motivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 79. | Ri U'n So'ng | Ri Eun Song;<br>Ri Un Song | Data di nascita: 23.7.1969<br>Cittadinanza: RPDC<br>Sesso: maschile | 22.12.2017 | Ri U'n-so'ng è un rappresentante della Korea Unification Development Bank all'estero. |

▼B

b) Persone giuridiche, entità e organismi

| | Nome | Pseudonimi | Ubicazione | Data di designazione da parte dell'ONU | Altre informazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korea Mining Development Trading Corporation | CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; «KOMID» | Central District, Pyongyang, RPDC | 24.4.2009 | Principale organismo dedito al commercio di armi e principale esportatore di merci e attrezzature collegate ai missili balistici e alle armi convenzionali. |
| 2. | Korea Ryonbong General Corporation | KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION;<br>LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION | Pot'onggang District, Pyongyang, RPDC Rakwon-dong,<br>Pothonggang District, Pyongyang, RPDC | 24.4.2009 | Conglomerato specializzato negli acquisti per il settore della difesa della RPDC e nell'assistenza alle vendite di materiale militare del paese. |
| 3. | Tanchon Commercial Bank | CHANGGWANG CREDIT BANK; KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK | Saemul 1- Dong<br>Pyongchon District, Pyongyang, RPDC | 24.4.2009 | Principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Ubicazione | Data di designazione da parte dell'ONU | Altre informazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Namchongang Trading Corporation | NCG; NAMCHONGANG TRADING;NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation; Korea Daeryonggang Trading Corporation; Korea Tearyonggang Trading Corporation | Pyongyang, RPDC<br>Sengujadong 11-2/(or Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC<br>Numeri di telefono: +850-2-18111, 18222 (interno 8573). Numero di fax: +850-2-381-4687 | 16.7.2009 | La Namchongang è una società di import-export della RPDC che dipende dal General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Ha partecipato all'acquisto di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare del paese oltre che ad acquisti di prodotti dell'industria nucleare in associazione con un cittadino tedesco. Ha inoltre partecipato, a partire dalla fine degli anni '90, all'acquisto di tubi di alluminio e di altri materiali specifici adatti ad un programma di arricchimento dell'uranio. Il suo rappresentante è un ex diplomatico che è stato il rappresentante della RPDC all'epoca dell'ispezione degli impianti nucleari di Yongbyon da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Alla luce delle precedenti attività di proliferazione della RPDC, le attività di proliferazione della Namchongang destano forti preoccupazioni. |
| 5. | Hong Kong Electronics | HONG KONG ELECTRONICS KISH CO | Sanaee St., Kish Island, Iran. | 16.7.2009 | Posseduta o controllata dalla Tanchon Commercial Bank e dalla KOMID, o agisce o sembra agire per o per conto di esse. A partire dal 2007 la Hong Kong Electronics ha trasferito milioni di dollari di fondi legati ad attività di proliferazione a nome della Tanchon Commercial Bank e della Komid (che il comitato per le sanzioni ha designato nell'aprile 2009). La Hong Kong Electronics ha facilitato i movimenti di fondi dall'Iran verso la RPDC per conto della KOMID. |
| 6. | Korea Hyoksin Trading Corporation | KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION | Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC | 16.7.2009 | Società della RPDC con sede a Pyonyang, che dipende dalla Korea Ryonbong General Corporation (che il comitato per le sanzioni ha designato nell'aprile 2009) e partecipa alla fabbricazione di armi di distruzione di massa. |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Ubicazione | Data di designazione da parte dell'ONU | Altre informazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | General Bureau of Atomic Energy (GBAE) | General Department of Atomic Energy (GDAE) | Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, RPDC. | 16.7.2009 | Il GBAE è responsabile del programma nucleare della RPDC, che coinvolge il Centro di ricerche nucleari di Yongbyon e il suo reattore di ricerca di produzione di plutonio di 5 megawatt elettrici (25 megawatt termici) e i relativi impianti di produzione di combustibile e trattamento di combustibile esaurito.<br>Il GBAE partecipa alle riunioni e alle discussioni relative alle attività nucleari dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Il GBAE è la principale agenzia governativa nordcoreana che controlla i programmi nucleari, compreso il funzionamento del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon. |
| 8. | Korean Tangun Trading Corporation | | Pyongyang, RPDC. | 16.7.2009 | La Korea Tangun Trading Corporation dipende dalla Second Academy of Natural Sciences della RPDC; è direttamente responsabile dell'acquisto di merci e tecnologie utilizzate per i programmi di ricerca e sviluppo del paese nel settore della difesa, compresi (ma non esclusivamente) programmi e acquisti relativi ad armi di distruzione di massa e vettori, ovverosia gli ambiti che sono soggetti a controllo o vietati conformemente ai regimi multilaterali di controllo applicabili. |
| 9. | Korean Committee for Space Technology | DPRK Committee for Space Technology;<br>Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST | Pyongyang, RPDC | 22.1.2013 | Il comitato coreano per la tecnologia spaziale (KCST) ha orchestrato i lanci nordcoreani del 13 aprile e 12 dicembre 2012 tramite il centro di controllo satellitare e la stazione di lancio di Sohae. |
| 10. | Bank of East Land | Dongbang Bank;<br>Tongbang U'Nhaeng;<br>Tongbang Bank | P.O.32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, RPDC | 22.1.2013 | Istituto finanziario della RPDC, la Bank of East Land agevola le transazioni connesse con le armi e fornisce sostegno di altro tipo per il produttore ed esportatore di armi Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land ha collaborato attivamente con Green Pine per trasferire fondi in modo da eludere le sanzioni. Nel 2007 e nel 2008, la Bank of East Land ha agevolato transazioni in cui erano coinvolti la Green Pine e istituti finanziari iraniani designati, tra cui la Bank Melli e la Bank |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Ubicazione | Data di designazione da parte dell'ONU | Altre informazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sepah. Il Consiglio di sicurezza ha designato la Bank Sepah nella risoluzione 1747 (2007) per il sostegno fornito al programma missilistico balistico iraniano. La Green Pine è stata designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2012. |
| 11. | Korea Kumryong Trading Corporation | | | 22.1.2013 | Utilizzata come prestanome dalla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) per svolgere attività di approvvigionamento. La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. |
| 12. | Tosong Technology Trading Corporation | | Pyongyang, RPDC | 22.1.2013 | La Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Hesong Trading Corporation. La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. |
| 13. | Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation | Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery;Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; e Millim Technology Company | Tongan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; Mangungdae-gu, Pyongyang, RPDC; Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC.<br>Indirizzi di posta elettronica: ryonha@silibank.com; sjc117@hotmail.com; e millim@silibank.com<br>Numeri di telefono: 8502-18111; 8502-18111-8642; e 850 2 18111-3818642<br>Numero di fax: 8502-381-4410 | 22.1.2013 | Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa dell'RPDC e sostegno delle vendite di carattere militare di tale paese. |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Ubicazione | Data di designazione da parte dell'ONU | Altre informazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Leader (Hong Kong) International | Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited | LM-873, RM B, 14/F,<br>Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, Cina. | 22.1.2013 | Leader International (società di Hong Kong, numero di registrazione 1177053) agevola spedizioni per conto della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. |
| 15. | Green Pine Associated Corporation | Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company; National Resources Development and Investment Corporation; Saeng Pil Trading Corporation | c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDC<br>Nungrado, Pyongyang, RPDC<br>Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1<br>dong, Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC<br>Numero di telefono: +850-2-18111(interno 8327).<br>Numero di fax: +850-2-3814685 e +850-2-3813372<br>Indirizzi di posta elettronica:<br>pac@silibank.com e kndic@co.chesin.com. | 2.5.2012 | La Green Pine Associated Corporation («Green Pine») ha rilevato molte delle attività della Korea Mining Development Trading<br>Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.<br>La Green Pine è altresì responsabile di circa la metà degli armamenti e materiale connesso esportati dalla RPDC.<br>La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla RPDC. La Green Pine è specializzata nella produzione di mezzi marittimi militari e armamenti quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici ed ha esportato siluri e assistenza tecnica a società iraniane collegate alla difesa. |
| 16. | Amroggang Development Banking Corporation | Amroggang Development Bank;<br>Amnokkang Development Bank | Tongan-dong, Pyongyang, RPDC | 2.5.2012 | La Amroggang, costituita nel 2006, è un'impresa collegata alla Tanchon Commercial Bank e gestita da funzionari della Tanchon. La Tanchon è coinvolta nel finanziamento delle vendite di missili balistici da parte della KOMID ed è anche stata coinvolta nelle transazioni di missili balistici dalla KOMID verso l'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Tanchon Commercial Bank, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è la |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Ubicazione | Data di designazione da parte dell'ONU | Altre informazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici. |
| 17. | Korea Heungjin Trading Company | Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company | Pyongyang, RPDC. | 2.5.2012 | La Korea Heungjin Trading Company è utilizzata dalla KOMID per scopi commerciali. È sospettata di essere stata coinvolta nella fornitura di beni connessi ai missili all'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Heungjin è associata con la KOMID e, più specificamente, con il suo ufficio appalti. La Heungjin è stata utilizzata per fornire un sistema di controllo digitale avanzato con applicazioni nella progettazione di missili. La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici. |
| 18. | Second Academy of Natural Sciences | 2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural | Pyongyang, RPDC | 7.3.2013 | La Second Academy of Natural Sciences (Seconda accademia di scienze naturali) è un'organizzazione di livello nazionale responsabile della ricerca e dello sviluppo di sistemi di armamento avanzati della RPDC, compresi missili e, probabilmente, armamenti nucleari. Si serve di una serie di organizzazioni subordinate, fra cui la Tangun Trading Corporation, per ottenere tecnologia, attrezzature e informazioni dall'estero destinate a programmi missilistici e, probabilmente, di armamenti nucleari della RPDC. La |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Ubicazione | Data di designazione da parte dell'ONU | Altre informazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy;<br>Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri | | | Tangun Trading Corporation, designata dal comitato per le sanzioni nel luglio 2009, è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi i materiali controllati o vietati nell'ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale. |
| 19. | Korea Complex Equipment Import Corporation | | Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC | 7.3.2013 | Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Complex Equipment Import Corporation. Korea Ryonbong General Corporation, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa dell'RPDC e sostegno delle vendite di carattere militare di tale paese. |
| 20. | Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) | OMM | Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, RPDC;Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, RDPC | 28.7.2014 | Ocean Maritime Management Company, Limited (numero IMO: 1790183) è l'operatore della nave Chong Chon Gang. Ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da Cuba alla RDPC nel luglio 2013. In quanto tale, la Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni, in particolare l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni. |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Ubicazione | Data di designazione da parte dell'ONU | Altre informazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ocean Maritime Management Company, Limited è l'operatore/gestore delle seguenti navi con numero IMO: | | | | |
| | a) Chol Ryong 8606173 | Ryong Gun Bong | | 2.3.2016 | |
| | b) Chong Bong 8909575 | Greenlight, Blue Nouvelle | | 2.3.2016 | |
| | c) Chong Rim 28916293 | | | 2.3.2016 | |
| | d) Hoe Ryong 9041552 | | | 2.3.2016 | |
| | e) Hu Chang 8330815 | O Un Chong Nyon | | 2.3.2016 | |
| | f) Hui Chon 8405270 | Hwang Gum San 2 | | 2.3.2016 | |
| | g) Ji Hye San 8018900 | Hyok Sin 2 | | 2.3.2016 | |
| | h) Kang Gye 8829593 | Pi Ryu Gang | | 2.3.2016 | |
| | i) Mi Rim 8713471 | | | 2.3.2016 | |
| | j) Mi Rim 29361407 | | | 2.3.2016 | |
| | k) O Rang 8829555 | Po Thong Gang | | 2.3.2016 | |
| | l) Ra Nam 28625545 | | | 2.3.2016 | |
| | m) Ra Nam 39314650 | | | 2.3.2016 | |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Ubicazione | Data di designazione da parte dell'ONU | Altre informazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| | n) Ryo Myong 8987333 | | | 2.3.2016 | |
| | o) Ryong Rim 8018912 | Jon Jin 2 | | 2.3.2016 | |
| | p) Se Pho 8819017 | Rak Won 2 | | 2.3.2016 | |
| | q) Songjin 8133530 | Jang Ja San Chong Nyon Ho | | 2.3.2016 | |
| | r) South Hill 2 8412467 | | | 2.3.2016 | |
| | s) Tan Chon 7640378 | Ryon Gang 2 | | 2.3.2016 | |
| | t) Thae Pyong San 9009085 | Petrel 1 | | 2.3.2016 | |
| | u) Tong Hung San 7937317 | Chong Chon Gang | | 2.3.2016 | |
| | v) Tong Hung 8661575 | | | 2.3.2016 | |
| 21. | Academy of National Defense Science. | | Pyongyang, RPDC | 2.3.2016 | La Academy of National Defense Science partecipa agli sforzi profusi dalla RDPC per sviluppare i suoi programmi sui missili balistici e sulle armi nucleari. |
| 22. | Chong-chongang Shipping Company | Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd. | Indirizzo: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; altro indirizzo: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RPDC; numero IMO: 5342883 | 2.3.2016 | Nel luglio 2013 la Chongchongang Shipping Company ha cercato di importare direttamente, per mezzo della sua nave Chong Chon Gang, il carico illecito di armi tradizionali nella RPDC. |
| 23. | Daedong Credit Bank (DCB) | DCB; Taedong Credit Bank | Indirizzo: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC; altro indirizzo: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, RPDC; ►C2 SWIFT: DCBK KPPY ◄ | 2.3.2016 | La Daedong Credit Bank ha prestato servizi finanziari alla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) e alla Tanchon Commercial Bank. La DCB ha facilitato, almeno dal 2007, centinaia di transazioni finanziarie per milioni di dollari a nome della KOMID e della Tanchon Commercial Bank. In alcuni casi, la DCB ha facilitato consapevolmente le transazioni utilizzando pratiche finanziarie fraudolente. |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Ubicazione | Data di designazione da parte dell'ONU | Altre informazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. | Hesong Trading Company | | Pyongyang, RPDC | 2.3.2016 | La Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Hesong Trading Corporation. |
| 25. | Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) | KKBC | Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, RPDC | 2.3.2016 | La KKBC presta servizi finanziari a sostegno della Tanchon Commercial Bank e della Korea Hyoksin Trading Corporation, che dipende dalla Korea Ryonbong General Corporation. La Tanchon Commercial Bank ha utilizzato la KKBC per facilitare trasferimenti di fondi che ammontano probabilmente a milioni di dollari, compresi trasferimenti che riguardavano fondi connessi alla Korea Mining Development Corporation. |
| 26. | Korea Kwangsong Trading Corporation | | Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC | 2.3.2016 | La Korea Ryongbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Kwangsong Trading Corporation. |
| 27. | Ministero dell'industria dell'energia atomica | MAEI | Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC | 2.3.2016 | Il Ministero dell'industria dell'energia atomica è stato creato nel 2013 nell'intento di modernizzare l'industria nordcoreana dell'energia atomica per aumentare la produzione di materiali nucleari, migliorarne la qualità e sviluppare ulteriormente un'industria nucleare indipendente nella RDPC. In quanto tale, il MAEI è un attore fondamentale nello sviluppo delle armi nucleari nordcoreane ed è responsabile del funzionamento giornaliero del programma nazionale sulle armi nucleari. Da esso dipendono altre organizzazioni del settore nucleare. Al ministero fanno capo diverse organizzazioni e centri di ricerca operanti nel settore nucleare e due comitati: il comitato per l'applicazione degli isotopi e il comitato per l'energia nucleare. Il MAEI dirige inoltre un centro di ricerca nucleare a Yongbyun, dove si trovano gli impianti noti di trattamento del plutonio della RDPC. Nella sua relazione del |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Ubicazione | Data di designazione da parte dell'ONU | Altre informazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2015, inoltre, il gruppo di esperti ha riferito che l'ex direttore del GBAE Ri Je-son, designato nel 2009 dal comitato istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) come partecipante a o sostenitore di programmi nel settore nucleare, è stato nominato capo del MAEI il 9 aprile 2014. |
| 28. | Munitions Industry Department | Military Supplies Industry Department | Pyongyang, RPDC | 2.3.2016 | Il Munitions Industry Department è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RDPC. Il MID è responsabile della supervisione dello sviluppo dei missili balistici della RDPC, compreso il Taepo Dong-2. Il MID sovraintende ai programmi di produzione di armi e di R della RPDC, tra cui il programma della RPDC sui missili balistici. Il secondo comitato economico e la Second Academy of Natural Sciences (Seconda accademia di scienze naturali), anch'essi designati nell'agosto 2010, dipendono dal MID. Negli ultimi anni il MID si è adoperato per sviluppare l'ICBM road-mobile KN08. |
| 29. | National Aerospace Development Administration | NADA | RPDC | 2.3.2016 | La NADA partecipa allo sviluppo della scienza e della tecnologia spaziali nordcoreane, compresi i lanci di satelliti e i razzi vettori. |
| 30. | Office 39 | Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39 | RPDC | 2.3.2016 | Entità governativa della RPDC. |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Ubicazione | Data di designazione da parte dell'ONU | Altre informazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. | Reconnaissance General Bureau | Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB | Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, RPDC; altro indirizzo: Nungrado, Pyongyang, RPDC | 2.3.2016 | Il Reconnaissance General Bureau, prima organizzazione di intelligence della RDPC, è nato agli inizi del 2009 dalla fusione delle organizzazioni di intelligence esistenti del Partito dei lavoratori della Corea, del dipartimento Operazioni e dell'Ufficio 35, nonché del Reconnaissance Bureau dell'esercito popolare coreano. Il Reconnaissance General Bureau commercia in armi convenzionali e controlla la Green Pine Associated Corporation, società nordcoreana che opera nel settore delle armi convenzionali. |
| 32. | Secondo comitato economico. | | Kangdong, RPDC | 2.3.2016 | Il secondo comitato economico è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RPDC. Il secondo comitato economico è incaricato di controllare la produzione di missili balistici nella RPDC e dirige le attività della KOMID. |
| 33. | Korea United Development Bank | | Pyongyang, RPDC | 30.11.2016 | SWIFT/BIC: KUDBKPPY; La Korea United Development Bank opera nel settore dei servizi finanziari dell'economia della RPDC. |
| 34. | Ilsim International Bank | | Pyongyang, RPDC | 30.11.2016 | SWIFT: ILSIKPPY; La Ilsim International Bank è affiliata all'esercito della RPDC e ha una stretta relazione con la Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC), un'entità designata. La Ilsim International Bank ha tentato di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite. |
| 35. | Korea Daesong Bank | Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank | Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, RPDC | 30.11.2016 | SWIFT/BIC: KDBKKPPY; La Daesong Bank è posseduta e controllata dall'Office 39 del Partito dei lavoratori della Corea, un'entità designata. |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Ubicazione | Data di designazione da parte dell'ONU | Altre informazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 36. | Singwang Economics and Trading General Corporation | | RPDC | 30.11.2016 | La Singwang Economics and Trading General Corporation è una società della RPDC che commercia carbone. La RPDC genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per i programmi connessi al nucleare e ai missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero. |
| 37. | Korea Foreign Technical Trade Center | | RPDC | 30.11.2016 | La Korea Foreign Technical Trade Center è una società della RPDC che commercia carbone. La RPDC genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per finanziare i programmi connessi al nucleare e ai missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero. |
| 38. | Korea Kwangsong Trading Corporation | | Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC | 30.11.2016 | La Korea Pugang Trading Corporation è di proprietà della Korea Ryonbong General Corporation, un conglomerato della RPDC nel settore della difesa specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare di Pyongyang. |
| 39. | Korea International Chemical Joint Venture Company | Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Company | Hamhung, provincia del Sud Hamgyong, RPDC; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, RPDC; Mangyungdae-gu, Pyongyang, RPDC | 30.11.2016 | La Korea International Chemical Joint Venture Company è una controllata della Korea Ryonbong General Corporation — un conglomerato della RPDC nel settore della difesa specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare di Pyongyang — e ha effettuato transazioni legate alla proliferazione. |
| 40. | DCB Finance Limited | | Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche; Dalian, Cina | 30.11.2016 | La DCB Finance Limited è una società di copertura della Daedong Credit Bank (DCB, un'entità designata. |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Ubicazione | Data di designazione da parte dell'ONU | Altre informazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 41. | Korea Taesong Trading Company | | Pyongyang, RPDC | 30.11.2016 | Korea Taesong Trading Company ha operato per conto di KOMID nei rapporti con la Siria. |
| 42. | Korea Daesong General Trading Corporation | Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation | Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang, RPDC | 30.11.2016 | La Korea Daesong General Trading Corporation è affiliata all'Office 39 attraverso le esportazioni di minerali (oro), metalli, macchinari, prodotti agricoli, ginseng, gioielli e prodotti dell'industria leggera. |
| 43. | Kangbong Trading Corporation | | RPDC | 2.6.2017 | La Kangbong Trading Corporation ha venduto, fornito, trasferito o acquistato, direttamente o indirettamente, alla o dalla RDPC, metallo, grafite, carbone, o software, e i relativi profitti o beni ricevuti possono andare a vantaggio del governo della RPDC o del Partito dei lavoratori della Corea. La controllante della Kangbong Trading Corporation è il ministero delle forze armate popolari. |
| 44. | Korea Kumsan Trading Corporation | | Pyongyang, RPDC | 2.6.2017 | La Korea Kumsan Trading Corporation è di proprietà o è sotto il controllo dell'Ufficio generale per l'energia atomica, o agisce o afferma di agire, direttamente o indirettamente, per conto o a nome del suddetto Ufficio, che dirige il programma nucleare della RPDC. |
| 45. | Koryo Bank | | Pyongyang, RPDC | 2.6.2017 | La Koryo Bank opera nel settore dei servizi finanziari nell'economia della RPDC, ed è associata all'Office 38 e all'Office 39 del KWP. |
| 46. | Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (forza missilistica strategica dell'esercito popolare coreano) | Strategic Rocket Forces (forze missilistiche strategiche) Strategic Rocket Force Command of KPA (comando della forza missilistica strategica dell'esercito popolare coreano); Strategic Force; Strategic Forces | Pyongyang, RPDC | 2.6.2017 | La Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (forza missilistica strategica) è responsabile di tutti i programmi missilistici balistici della RPDC ed è responsabile dei lanci di SCUD e NODONG. |

▼B

| | Nome | Pseudonimi | Ubicazione | Data di designazione da parte dell'ONU | Altre informazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 47. | Foreign Trade Bank (FTB) | | FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, DPRK | 5.8.2017 | La Foreign Trade Bank è una banca statale, agisce come principale banca della RPDC per la valuta estera e ha fornito un sostegno finanziario fondamentale alla Korea Kwangsong Banking Corporation. |
| 48. | Korean National Insurance Company (KNIC) | Korea National Insurance Corporation; Korea Foreign Insurance Company | Central District, Pyongyang, DPRK | 5.8.2017 | La Korean National Insurance Company è una società finanziaria e di assicurazioni della RPDC ed è collegata all'«Office» 39. |
| 49. | Koryo Credit Development Bank | Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank | Pyongyang, DPRK | 5.8.2017 | La Koryo Credit Development Bank opera nel settore dei servizi finanziari nell'economia della RPDC. |
| 50. | Mansudae Overseas Project Group of Companies | Mansudae Art Studio | Pyongyang, DPRK | 5.8.2017 | Mansudae Overseas Project Group of Companies ha partecipato, ha facilitato o è stato responsabile dell'esportazione di lavoratori dalla RPDC verso altri paesi per attività di costruzione, anche di statue e monumenti per generare entrate per il governo della RPDC o il Partito dei lavoratori della Corea. Secondo segnalazioni, Mansudae Overseas Project Group of Companies eserciterebbe attività in paesi dell'Africa e del Sud-est asiatico, fra cui Algeria, Angola, Botswana, Benin, Cambogia, Ciad, Repubblica democratica del Congo, Guinea equatoriale, Malaysia, Mozambico, Madagascar, Namibia, Siria, Togo e Zimbabwe. |
| ▼M2 51. | Commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea | | Pyongyang, RPDC | 11.9.2017 | La commissione militare centrale è responsabile dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche militari del Partito dei lavoratori della Corea, comanda e controlla le forze armate della RPDC e dirige le industrie della difesa militare del paese, in coordinamento con la commissione per gli affari di Stato. |

▼M2

| | Nome | Pseudonimi | Ubicazione | Data di designazione da parte dell'ONU | Altre informazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 52. | Dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento | | RPDC | 11.9.2017 | Il dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento è un organo molto potente del partito dei lavoratori della Corea. Dirige le nomine di figure chiave del partito dei lavoratori della Corea, nonché delle forze armate e dell'amministrazione pubblica dell'RPDC. Sostiene inoltre di controllare gli affari politici di tutta l'RPDC e riveste un ruolo fondamentale nell'attuazione delle politiche di censura dell'RPDC. |
| 53. | Dipartimento per la propaganda e l'agitazione | | Pyongyang, RPDC | 11.9.2017 | Il dipartimento per la propaganda e l'agitazione esercita un controllo totale sui media, che utilizza come strumento per controllare l'opinione pubblica per conto della leadership dell'RDPC. Inoltre, attua la censura imposta dal governo della RPDC, o ne è responsabile, compresa la censura della stampa e della radiotelevisione. |
| ▼M8 54. | Ministero delle Forze armate del popolo | | Pyongyang, RPDC | 22.12.2017 | Il ministero delle forze armate del popolo gestisce i fabbisogni amministrativi e logistici generali dell'esercito popolare coreano. |

▼**M12**

*ALLEGATO XIV*

Navi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, e all'articolo 39, paragrafo 1, lettera g), e misure applicabili stabilite dal comitato per le sanzioni

A. Navi oggetto di sequestro

B. Navi a cui è vietato l'accesso ai porti

1. **Nome: PETREL 8**

   *Informazioni aggiuntive*

   IMO: 9562233. MMSI: 620233000

2. **Nome: HAO FAN 6**

   *Informazioni aggiuntive*

   IMO: 8628597. MMSI: 341985000

3. **Nome: TONG SAN 2**

   *Informazioni aggiuntive*

   IMO: 8937675. MMSI: 445539000

4. **Nome: JIE SHUN**

   *Informazioni aggiuntive*

   IMO: 8518780. MMSI: 514569000

5. **Nome: BILLIONS NO. 18**

   *Informazioni aggiuntive*

   IMO: 9191773

6. **Nome: UL JI BONG 6**

   *Informazioni aggiuntive*

   IMO: 9114556

7. **Nome: RUNG RA 2**

   *Informazioni aggiuntive*

   IMO: 9020534

8. **Nome: RYE SONG GANG 1**

   *Informazioni aggiuntive*

   IMO: 7389704

▼B

*ALLEGATO XV*

**Elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3**

a) Persone fisiche designate in conformità dell' 34, paragrafo 4, lettera a)

| | Nome (ed eventuali pseudonimi) | Informazioni sull'identità | Data di designazione | Motivi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CHON Chi Bu<br>(CHON Chi-bu) | | 22.12.2009 | Membro dell'ufficio generale dell'energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon. Esistono fotografie che lo collegano a un reattore nucleare in Siria prima che questo fosse bombardato da Israele nel 2007. |
| 2. | CHU Kyu-Chang<br>(alias JU Kyu-Chang; JU Kyu Chang) | Data di nascita: 25.11.1928<br>Luogo di nascita: provincia dell'Hamgyo'ng meridionale, RPDC | 22.12.2009 | Ex membro della commissione nazionale di difesa, ora divenuta commissione per gli affari di Stato (SAC), che era un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Ex direttore del dipartimento Munizioni del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea. Fonti riferiscono che nel 2013 fosse con KIM Jong Un su una nave da guerra. Direttore del Machine Building Industry Department (Dipartimento per l'industria di costruzione meccanica) del Partito dei lavoratori della Corea. Eletto membro supplente del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 in occasione del 7°Congresso del Partito dei lavoratori della Corea, quando il partito ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
| 3. | HYON Chol-hae (alias HYON Chol Hae) | Data di nascita: 1934<br>Luogo di nascita: (Manciuria, Cina) | 22.12.2009 | Maresciallo dell'esercito popolare coreano dall'aprile 2016. Vicedirettore del dipartimento di Politica generale dell'esercito popolare coreano (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Eletto membro del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 in occasione del 7°Congresso del Partito dei lavoratori della Corea, quando il partito ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC. |
| 4. | KIM Yong-chun (alias Young-chun; KIM Yong Chun) | Data di nascita: 4.3.1935<br>N. passaporto: 554410660 | 22.12.2009 | Maresciallo dell'esercito popolare coreano. Ex vicepresidente della commissione nazionale di difesa, ora divenuta commissione per gli affari di Stato (SAC), che era un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Ex ministro delle forze armate popolari, consigliere speciale del defunto Kim Jong-Il per la strategia nucleare. Eletto membro |

▼B

| | Nome (ed eventuali pseudonimi) | Informazioni sull'identità | Data di designazione | Motivi |
|---|---|---|---|---|
| | | | | del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 in occasione del 7°Congresso del Partito dei lavoratori della Corea, quando il partito ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC. |
| 5. | O Kuk-Ryol (alias O Kuk Ryol) | Data di nascita: 1931Luogo di nascita: provincia di Jilin, Cina | 22.12.2009 | Ex vicepresidente della commissione nazionale di difesa, ora divenuta commissione per gli affari di Stato (SAC), che era un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC, incaricato della supervisione dell'acquisto all'estero di tecnologia di punta per programmi nucleari e balistici. Eletto membro del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 in occasione del 7°Congresso del Partito dei lavoratori della Corea, quando il partito ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC. |
| 6. | PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong; PAK Jae Gyong) | Data di nascita: 1933<br>N. passaporto: 554410661 | 22.12.2009 | Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari e vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (consigliere militare del defunto Kim Jong Il). Presente all'ispezione del comando delle forze missilistiche strategiche (Strategic Rocket Force Command) da parte di KIM Jong Un. |
| 7. | RYOM Yong | | 22.12.2009 | Direttore dell'ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali. |
| 8. | SO Sang-kuk (alias SO Sang Kuk) | Data di nascita: tra il 1932 e il 1938 | 22.12.2009 | Capo del dipartimento di fisica nucleare, Università Kim Il Sung. |
| 9. | Tenente generale KIM Yong Chol<br>(alias: KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul) | Data di nascita: 1946<br>Luogo di nascita: Pyongan-Pukto, RPDC | 19.12.2011 | Eletto membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea, vicepresidente per le relazioni intercoreane. Ex comandante del Reconnaissance General Bureau (RGB). Promosso direttore del Dipartimento del Fronte Unito nel maggio 2016 in occasione del 7°Congresso del Partito dei lavoratori della Corea. |
| 10. | CHOE Kyong-song (alias CHOE Kyong song) | | 20.5.2016 | Colonnello Generale dell'esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |

▼B

| | Nome (ed eventuali pseudonimi) | Informazioni sull'identità | Data di designazione | Motivi |
|---|---|---|---|---|
| 11. | CHOE Yong-ho (alias CHOE Yong Ho) | | 20.5.2016 | Colonnello Generale dell'esercito popolare coreano/Generale delle forze aeree dell'esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Comandante delle forze aeree e antiaeree dell'esercito popolare coreano. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
| 12. | HONG Sung-Mu (alias HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu) | Data di nascita: 1.1.1942 | 20.5.2016 | Vicedirettore del Munitions Industry Department (MID). Responsabile dello sviluppo di programmi in materia di armi convenzionali e missili, compresi i missili balistici. Uno dei principali responsabili dei programmi di sviluppo industriale per le armi nucleari. In tale veste, responsabile dei programmi della RPDC sulle armi nucleari, sui missili balistici e su altre armi di distruzione di massa. |
| 13. | JO Kyongchol (alias JO Kyong Chol) | | 20.5.2016 | Generale dell'esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Direttore del comando di sicurezza militare. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha accompagnato Kim Jong Un alla maggiore esercitazione di artiglieria a lunga gittata svoltasi finora. |
| 14. | KIM Chun-sam (alias KIM Chun Sam) | | 20.5.2016 | Tenente Generale, ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Direttore del dipartimento operativo dello stato maggiore dell'esercito popolare coreano e primo vice capo di stato maggiore. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |

▼B

| | Nome (ed eventuali pseudonimi) | Informazioni sull'identità | Data di designazione | Motivi |
|---|---|---|---|---|
| 15. | KIM Chun-sop (alias KIM Chun Sop) | | 20.5.2016 | Ex membro della commissione di difesa nazionale, ora commissione per gli affari di Stato (SAC), che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha partecipato alle sedute fotografiche per coloro che hanno contribuito al successo dei test SLBM nel maggio 2015. |
| 16. | KIM Jong-gak (alias KIM Jong Gak) | Data di nascita: 20.7.1941<br>Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC | 20.5.2016 | Vice maresciallo dell'esercito popolare coreano, rettore dell'università militare di Kim Il-Sung, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
| 17. | KIM Rak Kyom<br>(alias KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom) | | 20.5.2016 | Generale a quattro stelle, comandante delle Strategic Forces (alias Strategic Rocket Forces) che sarebbero oggi a capo di quattro unità di missili strategici e tattici, compresa la brigata KN-08 (ICBM). L'Unione europea ha designato le forze strategiche (Strategic Forces) a causa del loro coinvolgimento in attività che hanno contribuito materialmente alla proliferazione delle armi di distruzione di massa o dei loro vettori. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. I media hanno identificato KIM come partecipante al test motore del missile balistico intercontinentale (ICBM) nell'aprile 2016 insieme di KIM Jong Un. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha ordinato esercitazioni di lancio di razzi balistici. |
| 18. | KIM Won-hong (alias KIM Won Hong) | Data di nascita: 7.1.1945<br>Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC<br>N. passaporto: 745310010 | 20.5.2016 | Generale, direttore del Dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ministro della sicurezza dello Stato. Membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che era un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima che fosse trasformata in commissione per gli affari di Stato (SAC), tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale |

▼B

| | Nome (ed eventuali pseudonimi) | Informazioni sull'identità | Data di designazione | Motivi |
|---|---|---|---|---|
| | | | | nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
| 19. | PAK Jong-chon (alias PAK Jong Chon) | | 20.5.2016 | Generale Colonnello (Tenente Generale) dell'esercito della RDPC, capo delle forze armate del popolo coreano, vice capo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando della potenza di fuoco. Capo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando di artiglieria. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. In tale veste, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
| 20. | RI Jong-su (alias RI Jong Su) | | 20.5.2016 | Contrammiraglio. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Comandante in capo della marina coreana, che partecipa allo sviluppo dei programmi relativi ai missili balistici e allo sviluppo delle capacità nucleari delle forze navali della RDPC. In tale veste, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
| 21. | SON Chol-ju (alias Son Chol Ju) | | 20.5.2016 | Generale Colonnello delle forze armate popolari coreane e direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |

▼B

| | Nome (ed eventuali pseudonimi) | Informazioni sull'identità | Data di designazione | Motivi |
|---|---|---|---|---|
| 22. | YUN Jong-rin (alias YUN Jong Rin) | | 20.5.2016 | Generale, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e membro della commissione nazionale di difesa, che era un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC, prima che fosse trasformata in commissione affari di Stato (SAC), tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |

▼M11

———

▼B

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24. | HONG Yong Chil | | 20.5.2016 | Vicedirettore del Munitions Industry Department (MID). Il Munitions Industry Department — designato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 marzo 2016 — è coinvolto negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC. Il MID supervisiona la messa a punto dei missili balistici della RPDC, in particolare il Taepo Dong-2, la produzione di armi e i programmi di ricerca e sviluppo. Il secondo comitato economico e la Second Academy of Natural Sciences (Seconda accademia di scienze naturali), anch'essi designati nell'agosto 2010, dipendono dal MID. Negli ultimi anni il MID si è adoperato per sviluppare l'ICBM road-mobile KN08. HONG ha accompagnato KIM Jong Un a un certo numero di eventi connessi con lo sviluppo dei programmi della RPDC connessi al nucleare e ai missili balistici ed è sospettato di aver avuto un ruolo importante nel test nucleare del 6 gennaio 2016 effettuato nella RPDC. Vice direttore del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Presente al test di espulsione a terra (ground jet test) del motore per missile balistico intercontinentale (ICBM) di nuovo tipo svoltosi nell'aprile 2016. |

▼B

| | Nome (ed eventuali pseudonimi) | Informazioni sull'identità | Data di designazione | Motivi |
|---|---|---|---|---|
| 25. | RI Hak Chol<br>(alias RI Hak Chul, RI Hak Cheol) | Data di nascita: 19.1.1963 o 8.5.1966<br>N. passaporto: 381320634; PS-563410163 | 20.5.2016 | Presidente della Green Pine Associated Corporation («Green Pine»). Secondo il comitato per le sanzioni dell'ONU, la Green Pine ha ripreso molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile di circa la metà degli armamenti e materiale connesso esportati dalla RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla RPDC. La Green Pine è specializzata nella produzione di mezzi marittimi militari e armamenti quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici ed ha esportato siluri e assistenza tecnica a società iraniane collegate alla difesa. La Green Pine è stata designata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
| 26. | YUN Chang Hyok | Data di nascita: 9.8.1965 | 20.5.2016 | Vice direttore del centro di controllo satellitare, National Aerospace Development Administration (NADA). La NADA è oggetto di sanzioni a norma dell'UNSCR 2270 (2016) per la sua partecipazione allo sviluppo della scienza e della tecnologia spaziali della RPDC, compresi i lanci satellitari e i razzi vettori. L'UNSCR 2270 (2016) ha condannato il lancio del satellite del 7 febbraio 2016 a causa dell'utilizzo della tecnologia di missili balistici e della grave violazione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013). In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
| 27. | RI Myong Su | Data di nascita: 1937<br>Luogo di nascita: Myongchon, Hamgyong settentrionale, RPDC | 7.4.2017 | Vicepresidente della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e capo di Stato maggiore delle forze armate popolari. In tale veste Ri Myong Su ricopre una posizione fondamentale nella difesa nazionale ed è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |

▼B

| | Nome (ed eventuali pseudonimi) | Informazioni sull'identità | Data di designazione | Motivi |
|---|---|---|---|---|
| 28. | SO Hong Chan | Data di nascita: 30.12.1957<br>Luogo di nascita: Kangwon, RPDC<br>N. passaporto: PD836410105<br>Data di scadenza del passaporto: 27.11.2021 | 7.4.2017 | Primo viceministro delle forze armate popolari, membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e Colonnello Generale delle forze armate popolari. In tale veste, So Hong Chan è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
| 29. | WANG Chang Uk | Data di nascita: 29.5.1960 | 7.4.2017 | Ministro dell'industria e dell'energia atomica. In tale veste, Wang Chang Uk è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
| 30. | JANG Chol | Data di nascita: 31.3.1961<br>Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC<br>N. passaporto: 563310042 | 7.4.2017 | Presidente dell'Accademia statale delle scienze, organizzazione incaricata dello sviluppo delle capacità tecnologiche e scientifiche della RPDC. In tale veste Jang Chol ricopre una posizione strategica nello sviluppo delle attività nucleari della RPDC ed è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
| ▼M11 ——— | | | | |
| ▼M5 32. | RI Pyong Chol | Data di nascita: 1948<br>Primo vicedirettore del Munitions Industry Department | 16.10.2017 | In qualità di primo direttore del Munitions Industry Department, occupa una posizione chiave nell'ambito del programma di missili balistici della RPDC. È presente alla maggior parte dei test di missili balistici, compreso il test nucleare e la cerimonia del gennaio 2016, e fornisce resoconti informativi a Kim Jong Un. |

▼B

b) Persone giuridiche, entità e organismi designati in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)

| | Nome (ed eventuali pseudonimi) | Ubicazione | Data di designazione | Motivi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd | | 22.12.2009 | Controllata della Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dall'UNSC in data 24.4.2009); gestisce stabilimenti di produzione di polvere di alluminio, che può essere utilizzata nel settore dei missili. |
| 2. | Korean Ryengwang Trading Corporation | Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC | 22.12.2009 | Controllata della Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dall'UNSC in data 24.4.2009); |
| 3. | Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.) | | 22.12.2009 | Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che riforniscono di materie prime due fabbriche di trasformazione che producono in particolare blocchi di grafite utilizzabili nel settore balistico. |
| 4. | Centro di ricerca nucleare di Yongbyon | | 22.12.2009 | Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall'Ufficio generale per l'energia atomica (entità designata dall'UNSC in data 16.7.2009). |
| ▼M11 ——— | | | | |
| ▼M5 6. | Esercito popolare coreano | | 16.10.2017 | L'esercito popolare coreano comprende la Strategic Rocket Force, che controlla le unità di missili strategici nucleari e convenzionali della RPDC. La Strategic Rocket Force è stata inserita nell'elenco dalla risoluzione 2356 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |

▼B

c) Persone fisiche designate in conformitàdell'articolo 34, paragrafo 4, lettera b)

| | Nome (ed eventuali pseudonimi) | Informazioni sull'identità | Data di designazione | Motivi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JON Il-chun (alias JON Il Chun) | Data di nascita: 24.8.1941 | 22.12.2010 | Nel febbraio 2010 KIM Tong-un è stato destituito dal ruolo di direttore dell'Office 39, che si occupa, tra l'altro, dell'acquisto di beni attraverso le rappresentanze diplomatiche della RDPC aggirando le sanzioni. È stato sostituito da JON Il-chun. Rappresentante della commissione nazionale di difesa, che era un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima che fosse trasformata in commissione per gli affari di Stato (SAC); è stato eletto direttore generale |

▼B

| | Nome (ed eventuali pseudonimi) | Informazioni sull'identità | Data di designazione | Motivi |
|---|---|---|---|---|
| | | | | della Banca statale per lo sviluppo nel marzo 2010. Eletto membro supplente del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 in occasione del 7°Congresso del Partito dei lavoratori della Corea, quando il partito ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC. |
| 2. | KIM Tong-un (alias KIM Tong Un) | | 22.12.2009 | Ex direttore dell'«Office 39» del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione. Nel 2011 sarebbe stato il responsabile dell'«Office 38» per la raccolta fondi destinati a leader e personalità. |
| 3. | KIM Il-Su (alias Kim Il Su) | Data di nascita: 2.9.1965<br>Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC | 3.7.2015 | Direttore del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang e ex rappresentante principale autorizzato della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC. |
| 4. | KANG Song-Sam (alias KANG Song Sam) | Data di nascita: 5.7.1972<br>Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC | 3.7.2015 | Ex rappresentante autorizzato di Korea National Insurance Corporation (KNIC) ad Amburgo, che continua ad agire per, per conto di o sotto la direzione della KNIC. |

▼M11

———

▼B

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | SIN Kyu-Nam (alias SIN Kyu Nam) | Data di nascita: 12.9.1972<br>Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC<br>N. passaporto: PO472132950 | 3.7.2015 | Direttore del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang e ex rappresentante autorizzato della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC. |
| 7. | PAK Chun-San (alias PAK Chun San) | Data di nascita: 18.12.1953<br>Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC<br>N. passaporto: PS472220097 | 3.7.2015 | Direttore del dipartimento Riassicurazione della Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang, almeno fino al dicembre 2015, ed ex mandatario principale della KNIC ad Amburgo, che continua ad agire per conto o sotto la direzione della KNIC. |

▼B

| | Nome (ed eventuali pseudonimi) | Informazioni sull'identità | Data di designazione | Motivi |
|---|---|---|---|---|
| 8. | SO Tong Myong | Data di nascita: 10.9.1956 | 3.7.2015 | Presidente della Korea National Insurance Corporation (KNIC), presidente del comitato di direzione esecutiva della KNIC (giugno 2012); direttore generale della KNIC, settembre 2013, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC. |

▼B

*ALLEGATO XVI*

**Elenco delle persone, entità o organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3**

▼M5

a) Persone fisiche

| | Nome (ed eventuali pseudonimi) | Informazioni identificative | Data di designazione | Motivi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KIM Hyok Chan | Data di nascita: 9.6.1970.<br>N. di passaporto: 563410191 Segretario dell'ambasciata della RPDC a Luanda | 16.10.2017 | Kim Hyok Chan è stato rappresentante della Green Pine, un'entità che figura nell'elenco delle Nazioni Unite, tra l'altro per la negoziazione di contratti per l'ammodernamento di navi da guerra dell'Angola in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |

▼M10

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | CHOE Chan Il | | 22.1.2018 | Direttore dell'ufficio di Dandong della Korea Heungjin Trading Company, un'entità designata dall'ONU. La Korea Heungjin è utilizzata per scopi commerciali dalla KOMID, un'altra entità designata dall'ONU. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni dell'ONU nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. |
| 3. | KIM Chol Nam | | 22.1.2018 | Direttore della succursale di Dandong della Sobaeksu United Corp, che è stata designata dall'Unione. Rappresentante della succursale di Pechino della Korea Changgwang Trading Corporation, identificata dal gruppo di esperti dell'ONU come prestanome della KOMID. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. |
| 4. | JON Chol Young | Numero di passaporto: 563410192<br>Diplomatico dell'ambasciata nordcoreana in Angola.<br>Data di nascita 30.4.1975 | 22.1.2018 | Rappresentante in Angola della Green Pine Associated Corporation e diplomatico nordcoreano accreditato in Angola.<br>La Green Pine è stata designata dall'ONU per attività varie tra cui la violazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU. La Green Pine ha inoltre negoziato contratti per l'ammodernamento di navi da guerra dell'Angola in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |

▼**M10**

| | Nome (ed eventuali pseudonimi) | Informazioni identificative | Data di designazione | Motivi |
|---|---|---|---|---|
| 5. | AN Jong Hyuk<br>alias An Jong Hyok | Diplomatico dell'ambasciata nordcoreana in Egitto.<br>Data di nascita 14.3.1970<br>Numero di passaporto: 563410155 | 22.1.2018 | Rappresentante della Saeng Pil Trading Corporation, prestanome della Green Pine Associated Corporation, e diplomatico nordcoreano in Egitto.<br>La Green Pine è stata designata dall'ONU per attività varie tra cui la violazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU.<br>An Jong Hyuk è stato autorizzato a esercitare qualsiasi tipo di attività per conto della Saeng Pil, compresa la firma e l'esecuzione di contratti e attività bancarie. La società è specializzata nella costruzione di navi da guerra e nella progettazione, fabbricazione e installazione di apparecchiature per comunicazioni elettroniche ed equipaggiamento per la navigazione marittima. |
| 6. | CHOL Yun | Terzo segretario dell'ambasciata nordcoreana in Cina. | 22.1.2018 | Chol Yun è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come persona di contatto della nordcoreana Company General Precious Metal coinvolta nella vendita di lithio-6, un prodotto legato al nucleare vietato dall'ONU, e diplomatico della RPDC.<br>La General Precious Metal è stata identificata in precedenza dall'Unione come prestanome dell'entità designata dall'ONU Green Pine. |
| 7. | CHOE Kwang Hyok | | 22.1.2018 | Choe Kwang Hyok ha rappresentato la Green Pine Associated Corporation, un'entità designata dall'ONU.<br>Choe Kwang Hyok è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come amministratore delegato della Beijing King Helong International Trading Ltd, prestanome della Green Pine. È stato inoltre identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come direttore della Hong Kong King Helong Int'l Trading Ltd e operatore dell'entità nordcoreana denominata ufficio di rappresentanza di Pechino della Korea Unhasu Trading Company, che sono anche prestanomi della Green Pine. |
| 8. | KIM Chang Hyok<br>alias James Jin o James Kim | Data di nascita: 29.4.1963<br>Luogo di nascita: Nord Hamgyong<br>Numero di passaporto: 472130058 | 22.1.2018 | Kim Chang Hyok è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come rappresentante in Malaysia della Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite. |

▼**M10**

| | Nome (ed eventuali pseudonimi) | Informazioni identificative | Data di designazione | Motivi |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Ha stabilito vari conti in Malaysia per conto di società di copertura della «Glocom», a sua volta una società di copertura dell'entità designata Pan Systems Pyongyang. |
| 9. | PARK Young Han | | 22.1.2018 | Direttore della Beijing New Technology, identificata dal gruppo di esperti dell'ONU come società di copertura della KOMID. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.<br>Rappresentante legale della Guancaiweixing Trading Co., Ltd, identificata dal gruppo di esperti dell'ONU come mittente di un carico intercettato di prodotti di carattere militare destinato all'Eritrea nell'agosto 2012. |
| 10. | RYANG Su Nyo | Data di nascita: 11.8.1959<br>Luogo di nascita: Giappone | 22.1.2018 | Direttore della Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite. |
| 11. | PYON Won Gun | Data di nascita: 13.3.1968<br>Luogo di nascita: Sud Pyongan<br>Passaporto di servizio n.: 836220035<br>Numero di passaporto: 290220142 | 22.1.2018 | Direttore di Glocom, una società di copertura della Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite.<br>La Glocom pubblicizza apparecchiature per comunicazioni radio destinate a organizzazioni militari e paramilitari.<br>Pyon Won Gun è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come cittadino nordcoreano che gestisce la Pan Systems Pyongyang. |

▼**M10**

| | Nome (ed eventuali pseudonimi) | Informazioni identificative | Data di designazione | Motivi |
|---|---|---|---|---|
| 12. | PAE Won Chol | Data di nascita: 30.8.1969<br>Luogo di nascita: Pyongyang<br>Passaporto diplomatico n.: 654310150 | 22.1.2018 | Pae Won Chol è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come cittadino nordcoreano che gestisce la Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite. |
| 13. | RI Sin Song | | 22.1.2018 | RI Sin Song è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come cittadino nordcoreano che gestisce la Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite. |
| 14. | KIM Sung Su | | 22.1.2018 | KIM Sung Su è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come rappresentante in Cina della Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite. |
| 15. | KIM Pyong Chol | | 22.1.2018 | Kim Pyong Chol è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come cittadino nordcoreano che gestisce la Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite. |

▼**M10**

| | Nome (ed eventuali pseudonimi) | Informazioni identificative | Data di designazione | Motivi |
|---|---|---|---|---|
| 16. | CHOE Kwang Su | Terzo segretario dell'ambasciata nordcoreana in Sudafrica.<br>Data di nascita: 20.4.1955<br>Numero di passaporto: 381210143 (data di scadenza: 03.6.2016) | 22.1.2018 | Choe Kwang Su è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come rappresentante della Haegeumgang Trading Company. In tale veste Choe Kwang Su ha firmato un contratto di cooperazione militare tra la RPDC e il Mozambico in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il contratto riguardava la fornitura di armi e materiale correlato alla Monte Binga, una società controllata dal governo del Mozambico. |
| 17. | PAK In Su<br>alias Daniel Pak | Data di nascita: 22.5.1957<br>Luogo di nascita: Nord Hamgyong<br>Passaporto diplomatico n.: 290221242 | 22.1.2018 | Pak In Su è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come persona coinvolta nelle attività connesse alla vendita di carbone nordcoreano in Malaysia in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
| 18. | SON Young-Nam | Primo segretario dell'ambasciata nordcoreana in Bangladesh. | 22.1.2018 | Son Young-Nam è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come persona coinvolta nel contrabbando di oro e altri prodotti verso la RPDC in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |

▼**M5**

b) Persone giuridiche, entità e organismi.

| | Nome (ed eventuali pseudonimi) | Luogo | Data di designazione | Motivi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Korea International Exhibition Corporation | | 16.10.2017 | La Korea International Exhibition Corporation ha aiutato entità designate ad eludere le sanzioni ospitando la Pyongyang International Trade Fair (fiera commerciale internazionale di Pyongyang), che permette alle entità designate di violare le sanzioni ONU proseguendo l'attività economica. |
| 2. | Korea Rungrado General Trading Corporation<br>alias Rungrado Trading Corporation | Indirizzo: Segori-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC<br>Telefono: 850-2-18111-3818022<br>Fax: 850-2-3814507<br>Email: rrd@co.chesin.com | 16.10.2017 | La Korea Rungrado General Trading Corporation ha contribuito a violare le sanzioni imposte dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite mediante la vendita di missili Scud all'Egitto. |

▼**M5**

| | Nome (ed eventuali pseudonimi) | Luogo | Data di designazione | Motivi |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Maritime Administrative Bureau<br>alias North Korea Maritime Administration Bureau | Indirizzo: Ryonhwa-2Dong, Central District, Pyongyang, RPDC<br>P.O. Box 416<br>Tel.: 850-2-18111 Ex 8059<br>Fax: 850 2 381 4410<br>Email: mab@silibank.net.kp<br>Sito web: www.ma.gov.kp | 16.10.2017 | Il Maritime Administrative Bureau ha aiutato ad eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra l'altro cambiando il nome e registrando nuovamente i beni di entità designate e fornendo falsa documentazione a navi soggette alle sanzioni delle Nazioni Unite. |
| 4. | Pan Systems Pyongyang<br>alias Wonbang Trading Co. | Indirizzo: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pyongyang, DPRK. | 16.10.2017 | Pan Systems ha aiutato ad eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea.<br>Agisce inoltre sotto il controllo e per conto del Reconaissance General Bureau, che è stato iscritto nell'elenco dalle Nazioni Unite. |

▼B

*ALLEGATO XVII*

**Elenco delle persone, entità o organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3**

▼**M11**

*ALLEGATO XVIII*

**Navi di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere d), e) ed f)**